



Set informativo

SCUDO

**Polizza multirischi a protezione
dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato**

(In applicazione alla convenzione collettiva n. 884 della compagnia assicurativa **NET Insurance S.p.A.** compagnia registrata in Italia codice IVASS A439S - Gruppo Assicurativo Poste Vita)

IL PRESENTE SET INFORMATIVO – VERSIONE 06/2025

PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE ATTENTAMENTE I DOCUMENTI PRECONTRATTUALI DEL PRESENTE SET INFORMATIVO CONTENENTE:

- DIP
- DIP AGGIUNTIVO
- GLOSSARIO
- CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE
- PRIVACY

IL SET INFORMATIVO DEVE ESSERE CONSEGNATO AL CONTRAENTE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA POLIZZA

Documento redatto secondo le linee guida “Contratti semplici e chiari”

Enablia S.p.A. è un intermediario assicurativo iscritto al R.U.I A000317603.

SCUDO è un prodotto di **NET Insurance S.p.A.** Sede: Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA
info@netinsurance.it – www.netinsurance.it

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di Assicurazione è?

Questa polizza protegge i proprietari di autoveicoli (gli Assicurati) da eventi ed imprevisti che possono comprometterne l'integrità ed il possesso, entro i limiti previsti dalle condizioni di assicurazione.



Che cosa è assicurato?

La polizza prevede le seguenti Garanzie acquistabili a scelta dell'Assicurato a copertura dell'Autoveicolo di sua proprietà:

Garanzie PRINCIPALI

sempre operanti, alternativamente una all'altra

- ✓ Incendio, Furto, (solo danno totale)
- ✓ Incendio, Furto, (danno totale e parziale)

Garanzie AGGIUNTIVE

operanti se richiamate nel Certificato di Assicurazione

- ✓ Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici
- ✓ Eventi Naturali
- ✓ Cristalli (Platinum, Gold o Silver)
- ✓ Garanzie accessorie (es.: rischio locativo, rifacimento chiavi, spese di dissequestro, ecc.) o Garanzie accessorie Plus
- ✓ Urto contro animali selvatici
- ✓ Sinistro contro veicolo non assicurato
- ✓ Super Protezione (mancata applicazione del egrado in caso di danni parziali)

Garanzie COMPLEMENTARI

operanti se richiamate nel Certificato di Assicurazione

- ✓ Bonus fedeltà
- ✓ Kasko
- ✓ Kasko, (solo danno totale)
- ✓ Collisione
- ✓ Collisione, (solo danno totale)
- ✓ Valore a nuovo o Valore a nuovo Plus
- ✓ Riacquisto Scoperto e Franchigia

Per ciascuna Garanzia prescelta, la Compagnia indennizza i danni fino al Valore Assicurato dell'Autoveicolo indicato nel Certificato di Polizza fermi i relativi Limiti di Indennizzo/Massimali previsti nelle Condizioni di Assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Autoveicoli di valore assicurato superiore a € 100.000 (nuovi) o € 50.000 (usati) su cui non sia installato antifurto satellitare;
- ✗ Autoveicoli di valore assicurato inferiore a € 5.000
- ✗ Autoveicoli ad uso commerciale di peso a pieno carico superiore a 35 q.li;
- ✗ Autoveicoli di aziende di autonoleggio senza conducente;
- ✗ Autoveicoli militari e di Pubblica Sicurezza;
- ✗ Macchinari e attrezzature ad uso industriale;
- ✗ Autoveicoli utilizzati in ambito aeroportuale;
- ✗ Autoveicoli immatricolati con targa diversa da quella italiana;
- ✗ Autoveicoli non immatricolati;
- ✗ Autoveicoli adibiti al trasporto pubblico di passeggeri;
- ✗ Taxi;
- ✗ Ambulanze;
- ✗ Car pooling;
- ✗ Autoveicoli d'epoca.

L'Assicurazione non opera in caso di danni all'Autoveicolo:

- ✗ se l'Autoveicolo, al momento del Sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
- ✗ verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, nonché ogni altra calamità naturale che comporti la dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte;
- ✗ danni conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei Veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione.



Ci sono limiti di copertura?

Sono previste **Franchigie, Scoperti e limiti di indennizzo**.

- ! **Garanzia FURTO (compreso il tentativo di Furto e i danneggiamenti)** in caso di riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:
 - zone territoriali 1, 2, 2bis e 3: Franchigia di € 375,00 per Sinistro
 - zona territoriale 4: Scoperto del 15% col minimo di € 475,00 per Sinistro
 - zona territoriale 5: Scoperto del 20% col minimo di € 475,00 per Sinistro
- ! **Garanzia FURTO (compreso il tentativo di Furto e i danneggiamenti)** senza riacquisto presso il medesimo Dealer di altro Autoveicolo, o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata:
 - zone territoriali 1 e 2: Scoperto del 10% col minimo di € 1.250,00 per Sinistro
 - zone territoriali 2bis e 3: Scoperto del 15% col minimo di € 1.250,00 per Sinistro
 - zona territoriale 4: Scoperto del 20% col minimo di € 1.250,00 per Sinistro
 - zona territoriale 5: Scoperto del 30% col minimo di € 1.250,00 per Sinistro
- ! **Garanzia FURTO (furto totale)** Scoperto del 35% sul Danno liquidato a termini di polizza, se una o più chiavi erano custodite all'interno dell'Autoveicolo o qualora non siano consegnate alla Compagnia tutte le chiavi originariamente in dotazione dell'Autoveicolo.
- ! **Garanzia FURTO** Scoperto del 35% che assorbe altri Scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro, relativamente agli Autoveicoli dotati di Antifurto satellitare per i quali sia stata richiamata la casella "Antifurto satellitare" nel Certificato di Assicurazione, nel caso in cui l'impianto non sia effettivamente installato sull'Autoveicolo e lo stesso non sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito.
- ! **Garanzia FURTO** Scoperto del 15% che si aggiunge agli altri Scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro, relativamente agli Autoveicoli dotati di Crimestop per i quali sia stata richiamata la casella "Crimestop/Blocca sterzo rinforzato" nel Certificato di Assicurazione, nel caso in cui l'Autoveicolo non risulti registrato presso il database internazionale di Crimestop o nel caso in cui non risulti che il Blocca Sterzo Rinforzato era attivato sull'Autoveicolo.

In caso di riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:

- ! **Garanzie ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI, e URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI,**
 - Autoveicoli di Valore Assicurato fino a € 40.000,00: Scoperto 15% col minimo di € 425,00 per Sinistro
 - Autoveicoli di Valore Assicurato compreso tra € 40.000,00 e € 80.000,00: Scoperto 15% col minimo di € 625,00 per Sinistro
 - Autoveicoli di Valore Assicurato superiore a € 80.000,00: Scoperto 15% col minimo di € 1.125,00 per Sinistro
 - In caso di danni da grandine la Franchigia si intende pari a € 800,00 e non può essere annullata dalla garanzia Riacquisto Franchigie e Scoperti di cui all'art.8. Qualora la riparazione avvenga presso un Fornitore Partner e quindi con la c.d. "tecnica a freddo" la Franchigia si riduce a € 500,00;
- ! **Garanzia COLLISIONE**
Franchigia di € 625,00 per Sinistro elevata a € 1.125,00 in caso Geb-Box risulti non funzionante per manomissione, dolo, colpa o negligenza dell'Assicurato.
- ! **Garanzia KASKO**
Scoperto del 15% col minimo di € 625,00 per Sinistro, elevato a € 1.125,00 in caso Geb-Box risulti non funzionante per manomissione, dolo, colpa o negligenza dell'Assicurato.

Senza riacquisto presso il medesimo Dealer di altro Autoveicolo, o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata:

- ! **Garanzie ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI, e URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI**
 - Autoveicoli di Valore Assicurato fino a € 40.000,00: Scoperto 20% col minimo di € 1.250,00 per Sinistro
 - Autoveicoli di Valore Assicurato compreso tra € 40.000,00 e € 80.000,00: Scoperto 20% col minimo di € 1.500,00 per Sinistro
 - Autoveicoli di Valore Assicurato superiore a € 80.000,00: Scoperto 20% col minimo di € 1.750,00 per Sinistro
- ! **Garanzia COLLISIONE**
Franchigia di € 1.125,00 per Sinistro, raddoppiata in caso Geb-Box risulti non funzionante per manomissione, dolo, colpa o negligenza dell'Assicurato.
- ! **Garanzia KASKO**
Scoperto del 20% col minimo di € 1.750,00 per Sinistro, raddoppiato in caso Geb-Box risulti non funzionante per manomissione, dolo, colpa o negligenza dell'Assicurato.
- ! **Garanzia ROTTURA CRISTALLI**
Sono previste massimo 3 riparazioni e 1 sostituzione per Anno assicurativo.
 - senza Franchigia limitatamente alle riparazioni effettuate presso Vetrocar, Carglass o Doctor Glass o presso il Dealer laddove lo stesso fosse convenzionato per la sostituzione Cristalli con la Compagnia;
 - con Franchigia di € 350,00 per Sinistro per le altre riparazioni.



Dove vale la copertura

L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle internazionali non siano barrate.



Che obblighi ho?

Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza, il mancato pagamento o il pagamento in forma ridotta del danno.

In caso di Sinistro, l'Assicurato deve contattare entro 3 giorni dalla data dell'evento dannoso o da quando ne ha avuto conoscenza, il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI ENABLIA – Via Roberto Bracco ,6, 20159 MILANO (Telefono +39 02 32065009; Numero verde 800124884 – contatti email: sinistri.automotive@enablia.eu) al quale devono essere denunciati tutti i danni all'Autoveicolo assicurato.

Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00, ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00.



Quanto e come devo pagare?

Il contratto prevede il versamento di un Premio in unica soluzione al momento dell'adesione all'assicurazione, Il Premio unico non è frazionabile.

Il Premio può essere corrisposto dal Contraente, attraverso i seguenti mezzi di pagamento:

1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all'Intermediario, espressamente in tale qualità;
2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento, bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, addebiti su conti correnti o carte di credito dell'assicurato, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti di cui al punto 1;
3. denaro contante, con il limite di 750,00 € annui.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura comincia dal giorno e ora riportati nel Certificato di assicurazione, a condizione che sia stato pagato il premio, in caso contrario la copertura comincia alle ore 24 del giorno del pagamento.

Non è previsto il tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Le Parti sono vincolate per l'intero Periodo di Durata pattuito e l'Assicurazione si estingue automaticamente alla Scadenza, annuale o poliennale, stabilita nel Certificato di assicurazione.

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo Danni)

Compagnia: Net Insurance S.p.A.

Prodotto: Polizza CVT Scudo

Data ultimo aggiornamento: 01/2026

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Net Insurance S.p.A. - Società per Azioni fa parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita – Albo Gruppi Assicurativi IVASS n.43 -Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4, 00161 Roma, Tel. 06 89326.1 - Fax 06 89326.800; Sito internet: www.netinsurance.it; Email: info@netinsurance.it; PEC: netinsurance@pec.netinsurance.it

Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni nei rami danni di cui ai Provvedimenti IVASS n. 1756 del 18/12/2000, n. 2131 del 4/12/2002, n.2444 del 10/7/2006, n. 3213000422 del 9/4/2013, n. 231077 del 20/12/2017 e n. 0297134/23 del 22/12/2023. Iscritta all'Albo delle imprese IVASS n. 1.00136

Il patrimonio netto di **Net Insurance S.p.A.** ammonta € 98.621.883 e il risultato economico di periodo ammonta a € 8.955.594. L'indice di solvibilità per il requisito patrimoniale di solvibilità (solvency ratio) è pari a 181,64%.

Tutti i dati sono desunti dal Bilancio della Società al 31/12/2024 disponibile sul sito internet dell'impresa al seguente link: <http://www.netinsurance.it>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che Cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

✓ **Valore a nuovo**

In caso di Danno totale da Incendio e Furto, la Compagnia corrisponde l'indennizzo in misura pari al Valore assicurato senza applicazione del deprezzamento. Questa garanzia è subordinata alla condizione che l'Assicurato riacquisti, presso lo stesso Dealer che aveva venduto l'Autoveicolo perduto o distrutto, un altro autoveicolo di valore uguale o superiore.

Nel caso sia indicata l'opzione **Valore a nuovo Plus** la garanzia verrà applicata anche in caso di Danno totale da evento naturale senza applicazione del deprezzamento.

✓ **Garanzia Riacquisto Scoperto e Franchigia**

Con questa garanzia accessoria non vengono applicati gli Scoperti e le Franchigie dalle garanzie prescelte in caso di riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata. Non è applicabile per nessuna delle garanzie Kasko e Collisione.

L'ampiezza dell'impegno della Società è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il Contraente.

Quali opzioni / personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON RIDUZIONE DEL PREMIO

Garanzia Furto con Installazione di antifurto satellitare: La garanzia può essere acquistata solo se sull'Autoveicolo assicurato è effettivamente installato un sistema di Antifurto satellitare e attivo l'abbonamento alla centrale operativa. La garanzia Furto con Installazione di Antifurto satellitare determina uno sconto del Premio assicurativo rispetto alla tariffa base.

Garanzia Furto con Installazione di Crimestop: La garanzia può essere acquistata solo se sull'Autoveicolo assicurato è effettivamente installato il sistema di Antifurto Crimestop e registrato sul database internazionale di Crimestop.

La garanzia Furto con Installazione di Crimestop, determina uno sconto del Premio assicurativo rispetto alla tariffa base.

Garanzia Furto con Blocco Sterzo Rinforzato: La garanzia può essere acquistata solo se sull'Autoveicolo assicurato è effettivamente installato l'impianto di Blocco Sterzo Rinforzato. La garanzia Furto con Blocco Sterzo Rinforzato, determina uno sconto del Premio assicurativo rispetto alla tariffa base.

Rottura Cristalli Gold: In caso di acquisto della garanzia "Rottura Cristalli Gold", il massimale per la garanzia Rottura Cristalli per i danni provocati da grandine è ridotto a Euro 1.000,00.
Rottura Cristalli Silver: In caso di acquisto della garanzia "Rottura Cristalli Silver", il massimale per la garanzia Rottura Cristalli per i danni provocati da grandine è ulteriormente ridotto a Euro 600,00.
Kasko (solo Danno Totale): La garanzia è limitata a Sinistri che comportano un Danno totale.
Collisione (solo Danno Totale): La garanzia è limitata a Sinistri che comportano un Danno totale subiti dall'Autoveicolo in conseguenza di scontro con un altro veicolo identificato.
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO
Furto e Incendio (danno parziale): In caso di acquisto della garanzia "Furto e Incendio (danno totale e parziale)" le garanzie Furto ed Incendio coprono anche in caso di Danno parziale.
Garanzia Accessoria Plus: In caso di acquisto della garanzia "Accessoria Plus" i Massimali delle garanzie accessorie si intendono raddoppiati.
Garanzia Valore a Nuovo Plus: In caso di acquisto della garanzia "Valore a Nuovo Plus", la garanzia "Valore a Nuovo" verrà applicata anche in caso di danno totale da evento naturale (ad esclusione dei danni provocati dalla grandine), o da atto vandalico, senza applicazione del deprezzamento previsto.



Che Cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi - Oltre a quanto indicato nel DIP Danni sono esposte di seguito maggiori informazioni.

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, l'Assicurazione non copre i danni causati all'Autoveicolo:

✗ da atti di guerra, guerra straniera, guerra civile, atti di insurrezione, di occupazione militare, sommossa, atti di terrorismo; ✗ da epidemia e da pandemia; ✗ dall'appropriazione indebita; ✗ da armi o dispositivi destinati a esplodere modificando la struttura del nucleo atomico o da qualsiasi combustibile nucleare, prodotto o rifiuto radioattivo o qualsiasi altra fonte di radiazioni ionizzanti di cui l'esercente di un impianto nucleare è esclusivamente responsabile; ✗ da partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.; ✗ da aspirazione dell'acqua nel motore espressamente indicati da segnaletica stradale (fissa o mobile) e se non determinati da collisione; ✗ conseguenti a difetto di manutenzione dell'eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o conservazione comunque intesa, in caso di Veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata; ✗ da semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da Incendio; ✗ da Incendio derivato da fonte di calore esterna all'Autoveicolo assicurato; ✗ da attività illecite; ✗ da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante; ✗ se l'Autoveicolo, al momento del Sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti; ✗ da rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell'Autoveicolo; ✗ causati intenzionalmente dell'Assicurato o con la sua complicità o derivanti da una colpa deliberata o determinato da negligenza, imprudenza od imperizia da parte sua e dei suoi familiari conviventi;

La Compagnia non indennizzerà l'Assicurato anche per i seguenti motivi:

✗ spese sostenute in occasione della riparazione per apportare all'Autoveicolo assicurato modifiche, aggiunte o migliorie; ✗ danni causati alla merce trasportata dall'Autoveicolo assicurato; ✗ Oltre a quanto sopra previsto, la Compagnia, limitatamente alle sole Garanzie COLLISIONE e KASKO, non indennizza i danni: ✗ provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285 (artt. 186, 186 bis e 187); ✗ provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro; ✗ cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo; ✗ cagionati da operazioni di carico e scarico; ✗ subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso e di manovre a spinta; ✗ alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabili.

✗ Sono esclusi inoltre i danni agli **Apparecchi fonoaudiovisivi**, eccetto quelli costituenti dotazione originale della vettura all'atto della vendita, installati direttamente dalla fabbrica e/o dalla Rete, dettagliati nella fattura di acquisto, nonché incorporati o validamente fissati al Veicolo assicurato.

Per singole garanzie non sono assicurati:

✗ Garanzia **Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici** sono esclusi danni derivanti dalla circolazione stradale. ✗ Garanzia **Rottura Cristalli** sono esclusi: la fanaleria e gli specchi retrovisori dell'Autoveicolo. ✗ Garanzia **Accessorie Extra: Furto bagaglio** sono esclusi i contanti ✗ Garanzie **Urto contro Animali Selvatici**: Danni all'Autoveicolo a causa di urto contro Animali selvatici avvenuto su strade private. ✗ Pacchetto **Super Protezione** sono esclusi batterie, pneumatici, al motore e alle sue parti meccaniche soggette ad usura. ✗ Garanzia **Bonus Fedeltà**: sono escluse: le spese eventualmente già rimborsate dalla Compagnia a seguito di Sinistro; le spese sostenute presso un dealer differente da quello che ha proposto l'Assicurazione. ✗ Limitatamente alle garanzie descritte nella **Kasko** e nella **Collisione**, le garanzie non coprono i danni: cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo; cagionati

da operazioni di carico e scarico; subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso e di manovre a spinta; alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabili; provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285, artt. 186, 186 bis e 187; provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro. **✗** Limitatamente alla Garanzia **Danni all'Autoveicolo a causa di urto contro animali selvatici**: la garanzia non è operante in caso di Sinistro avvenuto su strade non asfaltate aperte al pubblico.



Ci sono limiti di copertura?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, sono previste le seguenti limitazioni per singola copertura assicurativa:

- ! Limitatamente alla garanzia **Ripristino dei dispositivi di sicurezza**, l'assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione, solo se conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili.
 - Limitatamente alla garanzia **Sinistro con Autoveicolo non assicurato**, la garanzia è operante a condizione che: a) l'Assicurato non abbia responsabilità totale nella causa del Sinistro e ne fornisca prova attraverso la presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del "Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente" (c.d. Modulo Blu) se compilato e firmato da entrambe le parti; b) il Sinistro sia avvenuto in Italia; c) il Veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia; d) il Sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli.
- ! Limitatamente alla Garanzia **Valore a Nuovo** la garanzia è subordinata alla condizione che l'Assicurato riacquisti presso lo stesso Dealer che aveva venduto l'Autoveicolo perduto o distrutto, un altro autoveicolo di valore uguale o superiore.
- ! Limitatamente alla Garanzia **Bonus Fedeltà**, la garanzia copre soltanto le spese sostenute presso il Dealer che ha proposto l'Assicurazione e che siano comprovate da fattura.
- ! **Garanzie Principali con effetto differito**
Se l'Assicurato ha dichiarato nel Modulo di adesione che per il medesimo Autoveicolo è in vigore un'altra polizza per i Rischi di Incendio, Furto e Rapina, le GARANZIE PRINCIPALI avranno un periodo di Carenza pari al numero di mesi indicati nel Modulo stesso. Qualora nell'altra polizza sottoscritta dal cliente, sia presente anche qualche Garanzia della presente Polizza per la quale non è operante l'effetto differito previsto dal presente articolo, tale Garanzia opererà a Secondo Rischio. Nel caso in cui si tratti della Garanzia CRISTALLI, non si terrà conto del limite per gli interventi di sostituzione. Qualora i mesi di Carenza indicati nel Modulo di adesione siano pari ai mesi di durata della Polizza, la copertura si intende prestata con esclusione delle GARANZIE PRINCIPALI.

! **Per ciascun Sinistro, la Compagnia presterà l'Indennizzo nei limiti dei seguenti Massimali, dedotte le Franchigie e Scoperti applicabili**

Garanzia	Massimale
GRANDINE in caso di riparazioni effettuate tramite la Rete convenzionata	€ 5.000,00
GRANDINE in caso di riparazioni effettuate fuori Rete convenzionata	€ 4.000,00
ROTTURA CRISTALLI PLATINUM	€ 5.000,00
ROTTURA CRISTALLI GOLD	€ 1.000,00
ROTTURA CRISTALLI SILVER	€ 600,00
RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA*	€ 2.000,00
RICORSO TERZI E RISCHIO LOCATIVO*	€ 100.000,00
DANNI ALL'AUTOVEICOLO A CAUSA DEL TRASPORTO DI VITTIME DELLA STRADA*	€ 260,00
PERDITA DELLA TASSA DI PROPRIETÀ*	€ 260,00
SPESE DI DISSEQUESTRO*	€ 260,00
SPESE DI IMMATRICOLAZIONE. ANNOTAZIONE DELLA PERDITA DI POSSESSO. PROCURA A VENDERE*	€ 420,00
SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA*	€ 260,00
SPESE PER IL RIFACIMENTO DELLE CHIAVI DELL'AUTOVEICOLO*	€ 500,00
GARANZIA EXTRA Igienizzazione dell'Autoveicolo*	€ 260,00
GARANZIA EXTRA Perdita chiavi abitazione*	€ 260,00
GARANZIA EXTRA Protezione patente*	€ 260,00
GARANZIA EXTRA Furto bagaglio*	€ 1.000,00
GARANZIA EXTRA Furto cavo di ricarica*	€ 260,00
GARANZIA EXTRA Furto tessera di ricarica*	€ 260,00
SINISTRO CON AUTOVEICOLO NON ASSICURATO	€ 10.000,00
BONUS FEDELTA' (per Anno assicurativo)	€ 1.000,00

*Se riportata la **Garanzia Accessoria Plus** i Massimali delle Garanzie Accessorie si intendono raddoppiati.

Riduzione dei capitali assicurati

In caso di Sinistro, i Capitali assicurati con le singole Garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.



A chi è rivolto questo prodotto

Il contratto è rivolto alla persona fisica o giuridica che sia proprietario (l'intestatario al PRA o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà) di un veicolo di qualsiasi tipo o marca venduto nuovo o usato.



Quali costi devo sostenere?

Sul Premio pagato, incidono i seguenti costi per l'intermediazione assicurativa, a carico del Contraente:

- quota parte del premio imponibile in valore percentuale, percepita in media per l'intermediazione assicurativa: 49,00%.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell'Impresa di assicurazione o dell'Intermediario assicurativo con cui si entra in contatto, devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all'Ufficio Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA Sarà cura della Compagnia di assicurazioni fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo OPPURE diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie aderente alla rete FIN-NET	Presentando ricorso: <ul style="list-style-type: none">- all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile oppure- al diverso sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie della rete FIN.NET cui l'impresa aderisce o è sottoposta ai sensi dell'articolo 2, comma 3 del decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 6 novembre 2024, n. 215.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<ul style="list-style-type: none">- Laddove espressamente previsto dalle Condizioni di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno o alle conseguenze di natura medica di un Sinistro, che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia di assicurazioni la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia di assicurazioni provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza.- Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamo può essere presentato direttamente al sistema estero competente ossia quello in cui ha sede l'impresa che ha stipulato il contratto (rintracciabile all'indirizzo http://www.ec.europa.eu/odr) attivando la procedura FIN - NET oppure direttamente all' IVASS, che provvederà lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Il presente contratto è soggetto all'imposta sui premi di assicurazione vigente in Italia. Alla data di redazione del presente documento l'imposta è pari al 13,50% del premio. Le prestazioni assicurate non sono soggette a tassazione.
---	---

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE ED ALL'ASSICURATO (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA.

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

Sommario

GLOSSARIO.....	3
Definizioni Comuni a tutte le coperture.....	3
PREMESSA.....	6
Quali sono le norme di carattere generale che disciplinano la polizza CVT Scudo?	6
REGOLE DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE.....	6
Art. 1 – CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO	6
A. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - GLOSSARIO.....	6
B. TERMINI DI PRESCRIZIONE	6
C. LIMITI TERRITORIALI	6
D. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI	6
E. RECESSO DAL CONTRATTO	6
F. MODALITA' PER RENDERE OPERATIVA L'ASSICURAZIONE	7
G. CONVENZIONE COLLETTIVA N. 884 "PROGRAMMA CAR DEALER ENABLIA"	7
H. EFFETTO, DURATA E DISDETTA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO	7
I. CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ASSICURAZIONE	8
J. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO	8
K. VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DELL'AUTOVEICOLO	8
L. ONERI FISCALI	8
M. GIURISDIZIONE, PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, FORO COMPETENTE	8
N. ALTRE ASSICURAZIONI	8
O. ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI	8
P. RIDUZIONE DEI CAPITALI ASSICURATI	9
Q. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO	9
R. MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO	9
S. FORMA DELLE COMUNICAZIONI	9
Art. 2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITA' RELATIVE ALL'AUTOVEICOLO ASSICURATO	9
NORME OPERATIVE.....	10
Quali sono le Garanzie acquistabili dall'Assicurato?	10
Art. 3 – STRUTTURA DEL PRODOTTO : GARANZIE	10
GARANZIE PRINCIPALI (sempre operanti)	10
Art. 3.1 – FURTO E INCENDIO	10
GARANZIE AGGIUNTIVE (operanti se richiamate nel Certificato di assicurazione):	10
Art. 3.2 – ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI.....	10
Art. 3.3 – EVENTI NATURALI	11
Art. 3.3.1 - Garanzia GRANDINE.....	11
Art. 3.4 – ROTTURA ACCIDENTALE DEI CRISTALLI DELL'AUTOVEICOLO.....	11
Art. 3.4.1 - Garanzia ROTTURA CRISTALLI GOLD	11
Art. 3.4.2 - Garanzia ROTTURA CRISTALLI SILVER	11
Art. 3.5 – GARANZIE ACCESSORIE (operanti se ognuna è richiamata nel Certificato di Assicurazione)	11
Art. 3.5.1 – RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	11
Art. 3.5.2 – RICORSO TERZI E RISCHIO LOCATIVO	11
Art. 3.5.3 – DANNEGGIAMENTI ALL'AUTOVEICOLO CONSEGUENTI A FURTO O A RAPINA DI COSE NON ASSICURATE	11
Art. 3.5.4 – DANNI ALL'AUTOVEICOLO A CAUSA DEL TRASPORTO DI VITTIME DELLA STRADA	11
Art. 3.5.5 – PERDITA DELLA TASSA DI PROPRIETA'	11
Art. 3.5.6 – SPESE DI DISSEQUESTRO.....	12
Art. 3.5.7 – SPESE DI IMMATRICOLAZIONE. ANNOTAZIONE DELLA PERDITA DI POSSESSO. PROCURA A VENDERE.....	12
Art. 3.5.8 – SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA	12

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

Art. 3.5.9 - SPESE PER IL RIFACIMENTO DELLE CHIAVI DELL'AUTOVEICOLO.....	12
Art. 3.5.10 – GARANZIA EXTRA (valide per tutti i Veicoli)	12
Art. 3.5.11 - GARANZIE EXTRA (valide solo per Autoveicoli elettrici o Hybrid Plug-in.).....	12
Art. 3.6 – GARANZIA URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI	12
Art. 3.7 – SINISTRO CON AUTOVEICOLO NON ASSICURATO	12
Art. 3.8 – SUPER PROTEZIONE	13
GARANZIE COMPLEMENTARI (operanti se ognuna è richiamata nel Certificato di assicurazione)	13
Art. 4 – BONUS FEDELTA' (operante se barrata la relativa casella)	13
Art. 5 – GARANZIA KASKO (operante se barrata la relativa casella ed alternativa alla GARANZIA COLLISIONE)	13
Art. 6 – GARANZIA COLLISIONE (operante se barrata la relativa casella alternativa alla GARANZIA KASKO)	13
Art. 7 – VALORE A NUOVO (operante se barrata la relativa casella).....	13
Art. 8 – RIACQUISTO SCOPERTO E FRANCHIGIA (operante se barrata la relativa casella).....	14
Art. 9 – GARANZIE PRINCIPALI CON EFFETTO DIFFERITO (operante se barrata la relativa casella).....	14
ESCLUSIONI E LIMITAZIONI	14
Art. 10 – DANNI ESCLUSI	14
Art. 11 – SCOPERTI E FRANCHIGIE	15
Art. 12 – LIMITI DI RISARCIMENTO	17
CALCOLO DEL PREMIO	18
Art. 13 – COME SI DETERMINA IL PREMIO	18
Cosa devo fare in caso di Sinistro?	18
IN CASO DI SINISTRO	18
Art. 14 – A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI SINISTRO	18
Art. 15 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO	19
Art. 16 – RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO	19
Qual è la procedura per la valutazione del danno al momento del Sinistro?	20
CALCOLO DELL'INDENNIZZO	20
Art. 17 – COME SI DETERMINA L'INDENNIZZO	20
Art. 18 – COME SI LIQUIDA IL DANNO	20
A. DANNO TOTALE CON RIACQUISTO DI ALTRO AUTOVEICOLO.....	20
B. DANNO TOTALE SENZA RIACQUISTO DI ALTRO AUTOVEICOLO	21
C. DANNO PARZIALE	21
D. TERMINI DI PAGAMENTO	22
E. LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO	22
Art. 19 – RECLAMI	22

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

GLOSSARIO

Per una corretta comprensione delle Condizioni di Assicurazione, consultare il significato convenzionale attribuito ai termini che seguono. Le definizioni indicate al presente Glossario sono indicate all'interno delle Condizioni di Assicurazione con la lettera iniziale maiuscola.

Definizioni Comuni a tutte le coperture

Accessori

Le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del veicolo fornita dalla Casa Costruttrice. Tali "accessori" devono essere stabilmente installati sul veicolo e da esso non amovibili (esclusa comunque ogni loro parte amovibile). Gli accessori sono garantiti a condizione che il loro valore rientri nel Capitale Assicurato. In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la presenza di tali accessori deve essere comprovata da apposita documentazione

Animale selvatico

Animale che vive in totale e assoluta libertà nel suo habitat e che non è stato soggetto all'addomesticamento dall'uomo e quindi non sarà possibile per lui integrarlo nella sua vita quotidiana. Sono esclusi tutti gli animali domestici, da cortile e da pascolo

Anno assicurativo

Periodo calcolato in anni interi a partire dalle ore 24.00 della data di effetto.

Antifurto satellitare

Antifurto dotato di localizzazione satellitare dell'Autoveicolo. Sono equiparati ad antifurto satellitare gli antifurti con radiolocalizzazione dell'Autoveicolo.

Arbitrato

Le Parti, di comune accordo, rinunciano al ricorso all'Autorità Giudiziaria ordinaria per risolvere controversie che riguardano l'interpretazione o l'esecuzione del contratto. Esso può essere rituale, quando la decisione degli arbitri (lodo) ha efficacia pari alla sentenza di un giudice, oppure irrituale quando gli arbitri regolano senza particolare formalità il rapporto controverso e la loro decisione è vincolante solo tra le Parti.

Assicurato

Il soggetto che aderisce alla Convenzione collettiva n. 884 "Programma Car Dealer Enablia", il cui interesse è protetto dall'Assicurazione emessa in applicazione della predetta Convenzione.

Assicuratore/Compagnia

Net Insurance S.p.A.

Assicurazione

Il presente contratto di Assicurazione.

Autoveicolo/veicolo venduto usato

Autoveicolo acquistato usato, assicurato entro 10 giorni dalla data di acquisto

Autoveicolo/ veicolo venduto nuovo

Autoveicolo immatricolato ed assicurato entro 10 giorni dalla data di consegna. Possono essere assicurati come veicolo nuovo anche gli autoveicoli "Km zero" con un massimo di 24 mesi dalla prima immatricolazione e le "Auto demo" con un massimo di 6 mesi dalla prima immatricolazione.

Blocca Sterzo Rinforzato

Antifurto meccanico per Autoveicolo che ne impedisce la direzionalità, attraverso un bloccasterzo supplementare blindato azionato da una chiave non duplicabile. L'elenco dei dispositivi considerati legittimi per caratteristiche tecniche è indicato nel sito www.Enablia.com. Tutte le tipologie di dispositivi devono essere autorizzate dalla Compagnia e dal Contraente.

Bufere

Tempesta di neve con venti che hanno una velocità media di almeno 50 km/h.

Capitale Assicurato

L'importo massimo che l'Assicuratore indennizza in caso di Sinistro ed è riportato in Polizza.

Carenza

Periodo di inefficacia della Garanzia che decorre dalla data di stipulazione della Polizza.

Certificato di Assicurazione:

Il documento che riporta:

- i dati contenuti nel Modulo di adesione;
- la sottoscrizione per conferma dell'attivazione delle Garanzie da parte della Compagnia.

Consumatore

La persona fisica che agisce per fini che non rientrano nel quadro delle proprie attività professionali.

Contraente

Enablia S.p.A., Via Roberto Bracco ,6, – 20159 Milano, iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), con numero A000317603, che stipula l'Assicurazione per conto altrui, in applicazione della Convenzione collettiva n. 884 "Programma Car Dealer Enablia"

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

Crash report

Documento di reportistica che descrive informazioni qualitative e quantitative (ora e luogo dell'evento, tipologia di strada, velocità prima dell'urto, tempo di arresto dopo l'urto ecc.) in caso di Incidente.

Crimestop

Deterrente al Furto della società Five Stone Group S.r.l. consistente in microdot in nickel immersi in vernice trasparente da applicare sull'Autoveicolo e registrazione dell'Autoveicolo nel database internazionale di Crimestop.

Danno parziale

Il danno d'importo inferiore al 75% del valore dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.

Danno totale

Il danno d'importo uguale o superiore al 75% del valore dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.

Danno previsto dal contratto

Un evento dannoso per il quale la Compagnia presta la Garanzia assicurativa e inoltre l'Incendio, il Furto e la Rapina se per l'Autoveicolo assicurato è in vigore altra polizza per i medesimi rischi.

Dealer / Concessionario

L'azienda venditrice dell'Autoveicolo assicurato. Sono parificate al Dealer anche le altre società del medesimo Gruppo (controllate, collegate o consociate) della azienda venditrice dell'Autoveicolo assicurato.

Esplosione

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si auto propaga, con elevata velocità.

Fornitore Partner

Rete convenzionata con il Contraente esclusivamente per la riparazione tramite la c.d. "tecnica a freddo" dei danni subiti a seguito di un evento grandine.

Franchigia

La parte dell'ammontare del danno, espressa in cifra assoluta, che resta a carico dell'Assicurato.

Furto

L'impossessamento di cose mobili altrui con sottrazione a chi le detiene. Sono parificati ai danni da Furto o da rapina i danni arrecati all'Autoveicolo nel tentativo di commettere il Furto o la Rapina, nonché quelli all'Autoveicolo rubato, in conseguenza della sua circolazione abusiva. Quando l'Autoveicolo è lasciato incustodito deve essere chiuso a chiave e deve essere attivato l'antifurto, se esistente.

Geb-Box

Dispositivo elettronico che raccoglie dati in forma aggregata relativi allo stile di guida (km percorsi, tipologia della strada, orari di utilizzo, etc.) e fornisce i Crash report, qualora necessari. Il dispositivo è fornito dalla Gaiago S.r.l.

Garanzia

La copertura assicurativa, per la quale, in caso di Sinistro, l'Assicuratore procede all'Indennizzo del danno subito dall'Assicurato e per la quale sia stato pagato il relativo Premio.

Guasto

Il danno subito dall'Autoveicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali. Sono equiparati al Guasto la mancanza o l'errore di carburante.

Incendio

La combustione, con fiamma che può auto estendersi e propagarsi, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare.

Incidente

L'evento occorso all'Autoveicolo, fermo o in movimento, dal quale derivino danni all'Autoveicolo stesso.

Indennizzo / Risarcimento

La somma dovuta dalla Compagnia in caso di Sinistro.

Limite di Risarcimento / Massimale

La somma massima con la quale può essere risarcito il danno.

Modulo di Adesione

Il documento con il quale l'Assicurato richiede l'adesione alla copertura assicurativa dietro il pagamento del Premio e che riporta: i dati anagrafici dell'Assicurato; i dati identificativi dell'Autoveicolo; la data di immatricolazione dell'Autoveicolo; le Garanzie prestate; il Valore assicurato; la decorrenza e scadenza delle Garanzie; l'eventuale installazione di un antifurto; il Premio di Assicurazione; la sottoscrizione dell'Assicurato.

Parte/i

Il Contraente, l'Assicurato e la Compagnia.

Periodo di efficacia dell'Assicurazione

Il periodo intercorrente tra la data del pagamento del Premio o quella indicata in Polizza, se coincidente con quella del pagamento, e la scadenza dell'Assicurazione.

Perito

L'esperto incaricato da una delle Parti (C.T.P. consulente tecnico di Parte) o dal giudice (C.T.U. consulente tecnico d'ufficio) per svolgere un accertamento tecnico (perizia).

Polizza

I documenti che comprovano il contratto di Assicurazione costituiti dalle condizioni contenute nel presente Set Informativo, dal Modulo di Adesione e dal Certificato di assicurazione, emessi in applicazione alla Convenzione collettiva n. 884 "Programma Car Dealer Enablia" stipulata con la Compagnia.

Premio

La somma dovuta dall'Assicurato alla Compagnia.

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

Prescrizione

L'estinzione di un diritto che avviene se il suo titolare non lo esercita entro il periodo di tempo indicato dalla legge.

Prima Urgenza

Si intendono riparazioni di Prima Urgenza tutte quelle riparazioni minime che impediscono la circolazione in ottemperanza al codice stradale.

Primo Rischio Assoluto

La Compagnia copre il danno verificatosi fino al valore assicurato, anche se quest'ultimo risulta inferiore al valore complessivo dell'Autoveicolo assicurato.

Forma di assicurazione per la quale l'Assicuratore risponde dei danni sino alla concorrenza di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art. 1907 c.c.

Proprietario dell'Autoveicolo

L'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) o colui che possa legittimamente dimostrare la titolarità del diritto di proprietà.

Rapina

La sottrazione di cose mobili altrui mediante violenza o minaccia alla persona che le detiene.

Reato

I reati si distinguono in delitti (dolosi o colposi), per i quali è prevista la sanzione penale della reclusione e/o della multa, e in contravvenzioni (reati di minore gravità rispetto ai delitti), per le quali è prevista la sanzione penale dell'arresto e/o dell'ammenda.

Relitto

L'Autoveicolo con danni pari o superiori al 75% del suo valore al momento del Sinistro.

Residenza

Il luogo in cui il proprietario od il locatario dell'Autoveicolo ha stabilito la Residenza anagrafica o la sede legale.

Rete convenzionata

Il Dealer ed i centri convenzionati con Enablia S.p.A.

Rischio

La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Scoperto

La parte dell'ammontare del danno, espressa in percentuale, che resta a carico dell'Assicurato.

Scoppio

Il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.

Secondo Rischio

Se per la medesima Garanzia sono state stipulate altre assicurazioni, la copertura di Secondo Rischio copre la parte che eccede quanto le altre imprese assicuratrici siano tenute a corrispondere per il medesimo Rischio, ma resta pienamente operante, nei limiti e alle condizioni della presente assicurazione, per i rischi da queste non coperti.

Set Informativo

L'insieme della documentazione contrattuale (DIP Base, DIP Aggiuntivo, Condizioni di Assicurazione) da consegnare al Contraente prima della sottoscrizione della Polizza.

Sinistro

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;

Tecnica di comunicazione a distanza

Qualunque mezzo che, senza la presenza fisica e simultanea della Compagnia e dell'Assicurato, possa impiegarsi per la conclusione del contratto tra le dette Parti.

Tempesta

Vento con velocità registrata pari o superiore a 50 km/h

Terzi

Non sono considerati Terzi:

- l'Assicurato, il Contraente, il conducente, il Proprietario del veicolo, i rispettivi coniugi, ascendenti e discendenti legittimi, naturali o adottivi, nonché, se conviventi o a carico, i loro affiliati, i parenti e affini fino al terzo grado;
- l'Assicurato quando non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore, le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al precedente comma.

Tromba d'aria

Violenti vortici d'aria che giungono a toccare il suolo con velocità dei venti superiori agli 89 km/h.

Uragano

Si intende il vento di forza 12 corrispondente alla velocità di oltre 104 km all'ora.

Valore a nuovo

Garanzia in base alla quale, in caso di perdita totale dell'Autoveicolo, l'Indennizzo dovuto sarà calcolato senza tener conto del degrado/deprezzamento sul Valore Assicurato (viene esclusa l'IVA eventualmente scaricata).

Valore Assicurato

Il valore riportato sulla fattura di acquisto in caso di veicolo venduto nuovo o usato. In caso di rinnovi, il valore per la quantificazione del Premio è pari ad "EUROTAX" di colore giallo (Sanguinetti Editore). In caso di Sinistro, il Valore assicurato è quanto previsto dall'art. 17

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

PREMESSA

La presente copertura assicurativa è disciplinata da un accordo denominato Convenzione collettiva n. 884 "Programma Car Dealer Enablia", stipulato tra Net Insurance S.p.A. e Enablia S.p.A.

La Convenzione è rivolta a clienti proprietari di autoveicoli, interessati ad una copertura assicurativa che protegga il loro bene.

CVT Scudo è un prodotto modulare che consente ai Clienti di costruire il pacchetto assicurativo che più soddisfi le loro esigenze di protezione, combinando le Garanzie previste dalla Polizza e contenute nel presente Set Informativo.

In applicazione della suddetta Convenzione, per ogni Autoveicolo da porre in copertura, verrà stipulato dall'Assicuratore un contratto di Assicurazione attestante la copertura del Rischio, che vede Enablia S.p.A. quale Contraente per conto altrui e il Proprietario dell'Autoveicolo quale Assicurato.

Le Condizioni di Assicurazione riportate nelle pagine seguenti formano parte integrante della Polizza sottoscritta dal Contraente. L'Assicurazione vale esclusivamente per le Garanzie riportate a stampa sul Certificato di Assicurazione, ed è prestata per i Capitali assicurati e/o i Massimali ivi indicati e/o nelle presenti Condizioni di Assicurazione per le singole Garanzie, fatte salve altresì le Franchigie, gli Scoperti e i limiti di Indennizzo che siano riportati in Polizza o all'interno delle presenti Condizioni di Assicurazione.

Le coperture assicurative indicate sono operanti se richiamate in Polizza ed è stato pagato il relativo Premio.

Le clausole che indicano decadenze, nullità, limitazioni della Garanzia, ovvero oneri a carico dell'Assicurato, sono evidenziate in grassetto e con colore celeste.

Quali sono le norme di carattere generale che disciplinano la polizza CVT Scudo?

REGOLE DI CARATTERE GENERALE COMUNI A TUTTE LE COPERTURE

Art. 1 – CONDIZIONI RELATIVE AL CONTRATTO

A. RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - GLOSSARIO

Il Glossario è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione.

La legge applicabile al contratto è la legge italiana. Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme legislative e regolamentari vigenti in Italia.

B. TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

C. LIMITI TERRITORIALI

L'Assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell'Unione Europea e degli altri Stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde) le cui sigle internazionali non siano barrate.

D. DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENTI

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

E. RECESSO DAL CONTRATTO

1. Recesso dal contratto da parte dell'Assicurato

Ai sensi dell'art. 1899 del Codice Civile, In caso di durata poliennale della copertura assicurativa, l'Assicurato beneficerà di una riduzione di Premio rispetto a quello previsto per la durata annuale.

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

Le Parti sono vincolate per l'intero Periodo di Durata pattuito e l'Assicurazione si estingue automaticamente alla Scadenza, annuale o poliennale.

Non è prevista per le Parti la facoltà di Recesso anticipato, fatto salvo quanto indicato ai successivi punti 2 e 3; tuttavia per i contratti stipulati per una durata superiore a 5 anni, trascorso il quinquennio, è facoltà dell'Assicurato recedere dal contratto senza oneri con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'Anno Assicurativo nel corso del quale la facoltà di Recesso è stata esercitata. In tal caso la Compagnia rimborsa all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti.

2. Recesso dal contratto da parte dell'Assicurato in caso di Vendita a distanza

Per i contratti conclusi attraverso tecniche di comunicazione a distanza ai sensi del Reg. Ivass n. 40/2018, l'Assicurato ha diritto di recedere dal contratto con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata alla Compagnia entro 14 giorni decorrenti dal pagamento del Premio assicurativo. In tal caso la Compagnia rimborsa all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti.

3. Recesso in caso di Sinistro

Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, le Parti, mediante lettera raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, possono recedere dall'Assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.

Il recesso esercitato dall'Assicurato ha effetto con data annullamento Polizza, pari a 30 giorni successivi alla data di invio della comunicazione.

In caso di recesso esercitato dall'Assicuratore, quest'ultimo, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Rischio non corso.

Il recesso esercitato dall'Assicuratore ha effetto con data di annullamento Polizza, pari ai 30 giorni successivi alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte dell'Assicurato.

F. MODALITA' PER RENDERE OPERATIVA L'ASSICURAZIONE

L'Assicurato, dopo aver preso visione dell'informativa precontrattuale e delle condizioni generali di assicurazione e aver scelto il programma assicurativo, potrà aderire alla Convenzione collettiva n. 884 "Programma Car Dealer Enablia", sottoscrivendo il Modulo di adesione, tramite il Concessionario che ha venduto l'Autoveicolo. L'Assicurato sottoscrive il Modulo di adesione e versa al Concessionario l'importo del Premio assicurativo che verrà inviato dal Concessionario al Contraente. Entro 5 giorni dal ricevimento del Modulo di adesione il Contraente invia all'Assicurato il Certificato di Assicurazione emesso in applicazione della Convenzione collettiva n. 884 "Programma Car Dealer Enablia" e sottoscritto dalla Compagnia. **La copertura assicurativa decorre dalla data di emissione del Certificato. Se entro 5 giorni il cliente non riceve il Certificato di Assicurazione, la proposta deve intendersi rifiutata e il Concessionario è tenuto a restituire al cliente il Premio versato.** Poiché tutti i Concessionari sono iscritti al RUI, Sez. E, la Compagnia accetta che il pagamento dei Premi venga fatto tramite il Concessionario e riconosce che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato.

G. CONVENZIONE COLLETTIVA N. 884 "PROGRAMMA CAR DEALER ENABLIA"

La Convenzione collettiva n. 884 "Programma Car Dealer Enablia" richiamata in Premessa, scade il 31/12/2025 e prevede il tacito rinnovo. La Convenzione collettiva si rinnova tacitamente di anno in anno se il Contraente o la Compagnia non comunicano per iscritto la volontà di non rinnovare, mediante raccomandata A.R. da farsi pervenire alla sede della controparte almeno 6 mesi prima rispetto alla data di scadenza annuale.

In caso di disdetta della Convenzione, restano comunque in vigore, fino alla loro scadenza, le singole Polizze accese per ogni Assicurato, restando pertanto invariati i diritti ed i doveri in capo al Contraente e alla Compagnia per l'esecuzione dei contratti di assicurazione stessi.

Per ogni Autoveicolo Assicurato, la Compagnia emette una Polizza in applicazione della Convenzione stessa.

La cessazione della Convenzione comporta l'impossibilità di alimentare la stessa con ulteriori Assicurati da garantire.

L'Assicuratore si riserva la facoltà di apportare modifiche alle presenti Condizioni di Assicurazione qualora le suddette modifiche derivino da disposizioni della normativa e/o dell'IVASS.

H. EFFETTO, DURATA E DISDETTA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO

Le Garanzie avranno effetto dal giorno e ora riportati nel Certificato di Assicurazione, **a condizione che il Premio sia stato interamente pagato.**

Se il contratto di Assicurazione è concluso:

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

- il Periodo di efficacia dell'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 della data effetto indicata in Polizza se il Premio è stato già pagato;
- il Periodo di efficacia dell'Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del Premio qualora effettuato dal Contraente oltre la data di effetto indicata in Polizza.

L'Assicurazione, a scelta dell'Assicurato ha durata da un minimo di un anno ad un massimo di sette anni e cessa alla Scadenza annuale o poliennale prefissata senza tacito rinnovo.

Il contratto prevede il pagamento di un Premio unico anticipato, non frazionabile, il cui importo è indicato in Polizza.

In nessun caso l'Assicuratore sarà obbligato a corrispondere alcun Indennizzo per Sinistri che si verifichino oltre la data di scadenza dell'Assicurazione.

I. CESSAZIONE ANTICIPATA DELL'ASSICURAZIONE

Nel caso in cui l'Assicurazione stipulata con durata poliennale debba cessare anticipatamente (per sostituzione, demolizione, distruzione, esportazione definitiva, vendita dell'Autoveicolo, furto dell'Autoveicolo oppure per decesso dell'Assicurato), la Compagnia rimborserà all'Assicurato, al netto degli oneri fiscali e delle spese, la quota di Premio proporzionata ai giorni di copertura assicurativa non goduti.

Per i medesimi casi di cessazione e qualora la stessa derivi da Sinistro, la Compagnia invece rimborserà proporzionalmente il Premio imponibile corrisposto anticipatamente e non goduto per le annualità successive (ove presenti), restando in ogni caso acquisito dalla Compagnia il Premio relativo all'annualità in corso al momento del verificarsi di uno degli eventi indicati.

J. AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Il Contraente e/o l'Assicurato devono dare comunicazione scritta alla Compagnia di ogni aggravamento del Rischio. **Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dalla Compagnia possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile.**

K. VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DEL PROPRIETARIO DELL'AUTOVEICOLO

Poiché il Premio è determinato anche in base alla Residenza o alla sede legale del Proprietario dell'Autoveicolo, l'Assicurato è tenuto a dare immediata comunicazione per iscritto alla Compagnia del cambiamento di Residenza o di sede. **In caso di mancata comunicazione si applicano gli Scoperti e le Franchigie (di cui al successivo art. 11) previsti per il nuovo luogo di Residenza o di sede.**

L. ONERI FISCALI

Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al Premio, al contratto e agli atti da esso dipendenti, **sono a carico dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dal Contraente.**

Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia.

M. GIURISDIZIONE, PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE, FORO COMPETENTE

Tutte le Controversie relative alla presente Assicurazione sono soggette alla giurisdizione italiana. In caso di Controversia tra le Parti, è possibile adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D. Lgs 28/2010 e successive modifiche ed integrazioni deferendo la Controversia esclusivamente ad organismo di mediazione accreditato presso il Ministero della Giustizia e inserito nel registro degli organismi di mediazione consultabile sul sito del suddetto Ministero (www.giustizia.it). Qualora successivamente si ricorra all'Autorità Giudiziaria, foro competente è il luogo di Residenza o domicilio elettivo dell'Assicurato o del Contraente.

N. ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di denunciare eventuali altre assicurazioni riguardanti gli stessi Rischi garantiti dalla presente Assicurazione.

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'Indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

O. ASSICURAZIONE PER CONTO ALTRUI

Gli obblighi derivanti dalla presente copertura assicurativa devono essere adempiuti dal Contraente, salvo quelli che per loro

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

natura non possono essere adempiuti che dall'Assicurato, così come disposto dall'Art. 1891 c.c.

P. RIDUZIONE DEI CAPITALI ASSICURATI

In caso di Sinistro, i Capitali assicurati con le singole Garanzie di Polizza ed i relativi limiti di Indennizzo, si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo annuale di Assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del Danno rispettivamente indennizzabile senza corrispondente restituzione del Premio.

Qualora a seguito del Sinistro stesso l'Assicuratore decida invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del Premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Q. ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'Assicurato che aumenta volutamente l'ammontare del Danno dichiara distrutti e/o rubati beni che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non rubati, attraverso mezzi e/o documenti falsi o fraudolenti, modifica le tracce ed i residui del Sinistro o lo aggrava, od altera gli indizi materiali del Reato in caso di Furto, Rapina, estorsione o Scippo, perde il diritto all'Indennizzo.

R. MODIFICAZIONI DEL CONTRATTO

Le eventuali modificazioni al contratto di Assicurazione devono essere provate per iscritto.

S. FORMA DELLE COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato sono tenuti, salvo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali anche in termini di utilizzo di sistemi e documenti informatici, nonché di posta elettronica, devono essere effettuate per iscritto e spiegano effetti dal momento in cui pervengono all'Assicuratore, all'indirizzo corrispondente alla sede legale, oppure alla filiale presso la quale è stato emesso il contratto.

Art. 2 – CONDIZIONI DI OPERATIVITA' RELATIVE ALL'AUTOVEICOLO ASSICURATO

L'Assicurazione può essere prestata per qualsiasi tipo o marca di Autoveicolo venduto nuovo o venduto usato.

Entro 10 giorni dalla data di consegna il Valore Assicurato è pari al prezzo di fattura. Possono essere assicurati anche gli Autoveicoli ad uso commerciale purché di peso a pieno carico non superiore a 35 quintali. **Il valore di un Autoveicolo non può essere inferiore a 5.000 € o superiore a € 100.000 (per valori superiori a € 100.000 è necessaria l'autorizzazione da parte della Compagnia).** Sugli Autoveicoli di Valore Assicurato superiore a € 100.000 (se nuovi) o a € 50.000 (se usati) è obbligatoria l'installazione di un Antifurto satellitare (si considerano validi i sistemi di Antifurto satellitare e gli apparati di localizzazione LoJack) per poter stipulare l'Assicurazione.

Si considerano parte integrante dell'Autoveicolo: le targhe, la ruota di scorta e gli attrezzi di dotazione, gli Accessori di normale uso incorporati o fissi, allestimenti incorporati o validamente fissati all'Autoveicolo assicurato inclusi nel Valore Assicurato. Sono compresi gli apparecchi fono audiovisivi costituenti dotazione originale dell'Autoveicolo e installati direttamente dalla casa costruttrice o dal Dealer, **dettagliati nella fattura di acquisto,** nonché **incorporati o validamente fissati all'Autoveicolo assicurato.**

AUTOVEICOLI ASSICURABILI

Gli Autoveicoli assicurati devono avere targa italiana ed essere regolarmente immatricolati.

In ogni caso, l'Assicurazione non potrà operare in caso di:

- Autoveicoli militari e di Pubblica Sicurezza;
- Macchinari e attrezzature ad uso industriale;
- Autoveicoli utilizzati in ambito aeroportuale;
- Autoveicoli immatricolati con targa diversa da quella italiana;
- Autoveicoli adibiti al trasporto pubblico di passeggeri;
- Taxi;
- Ambulanze;
- Car pooling;
- Autoveicoli d'epoca;
- Autoveicoli di aziende di autonoleggio senza conducente.

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

NORME OPERATIVE

Quali sono le Garanzie acquistabili dall'Assicurato?

Art. 3 – STRUTTURA DEL PRODOTTO : GARANZIE

Il Programma assicurativo offerto è un sistema modulabile che, per soddisfare le esigenze dell'Assicurato, è costituito da:

- **Garanzie PRINCIPALI (Art. 3.1);**
- **Garanzie AGGIUNTIVE (da Art. 3.2 a Art. 3.8);**
- **Garanzie COMPLEMENTARI (da Art. 4 a Art. 9).**

Ogni Garanzia, Principale, Aggiuntiva o Complementare, è operante se è richiamata nel Modulo di Adesione e nel Certificato di Assicurazione e la durata di ciascuna è indicata in mesi a partire dalla data di decorrenza dell'Assicurazione.

GARANZIE PRINCIPALI (sempre operanti)

Art. 3.1 – FURTO E INCENDIO

La Compagnia indennizza l'Assicurato, **nei limiti del Valore Assicurato e alle condizioni previste dall'Assicurazione**, dei danni materiali e diretti subiti dall'Autoveicolo a seguito di:

- **Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio** del carburante contenuto nell'Autoveicolo che determinano un Danno totale all'Assicurato;
- **Furto e Rapina dell'Autoveicolo** o di una sua parte che determinano un Danno totale all'Assicurato.

Qualora nel Certificato di Assicurazione sia richiamata la Garanzia FURTO E INCENDIO (Danno totale e parziale), le Garanzie FURTO E INCENDIO sono comprese anche in caso di Danno parziale.

Qualora nel Certificato di Assicurazione sia richiamata la casella "Antifurto satellitare", la Compagnia presta la Garanzia FURTO a condizione che l'impianto sia effettivamente installato sull'Autoveicolo e che lo stesso sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito. Quando, per qualsiasi motivo, non è operante una delle suddette condizioni, la Compagnia effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con lo Scoperto indicato all'Art. 12 SCOPERTI E FRANCHIGIE lettera e.

Qualora nel Certificato di Assicurazione sia richiamata la casella "Crimestop/Blocca sterzo rinforzato", la Compagnia presta la Garanzia FURTO a condizione che il sistema Crimestop sia effettivamente installato sull'Autoveicolo. Quando, per qualsiasi motivo, l'Autoveicolo non risulti registrato presso il database internazionale di Crimestop, la Compagnia effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con lo Scoperto indicato all'Art. 12 SCOPERTI E FRANCHIGIE lettera f.

Alternativamente qualora nel Certificato di Assicurazione sia richiamata la casella "Crimestop/Blocca sterzo rinforzato", la Compagnia presta la Garanzia FURTO a condizione che il Blocca sterzo rinforzato sia stato effettivamente applicato sull'Autoveicolo. Quando, per qualsiasi motivo, non risulti che il Blocca Sterzo Rinforzato era attivato sull'Autoveicolo, la Compagnia effettuerà il pagamento dell'Indennizzo con lo Scoperto indicato all'Art. 12 SCOPERTI E FRANCHIGIE lettera g.

GARANZIE AGGIUNTIVE (operanti se richiamate nel Certificato di assicurazione):

Art. 3.2 – ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

La Compagnia indennizza l'Assicurato, **nei limiti del Valore Assicurato e alle condizioni previste dall'Assicurazione**, dei danni materiali e diretti subiti dall'Autoveicolo, compresi gli Accessori, a seguito di atti vandalici e/o dolosi di Terzi e a seguito di eventi socio-politici quali: tumulti popolari, Scioperi, sommosse, atti di terrorismo e sabotaggio **con esclusione dei danni riconducibili alla circolazione.**

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

Art. 3.3 – EVENTI NATURALI

La Compagnia indennizza l'Assicurato, **nei limiti del Valore Assicurato e alle condizioni previste dall'Assicurazione**, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dell'Autoveicolo, a seguito dei seguenti eventi naturali: Bufere, Tempeste, Trombe d'aria, Uragani, inondazioni, alluvioni, frane, caduta di grandine, neve.

Ad eccezione dei danni provocati da grandine, non sono previsti massimali per le riparazioni effettuate presso la Rete convenzionata, la Garanzia è prestata per il Valore Assicurato.

Art. 3.3.1 - Garanzia GRANDINE

Nel caso in cui sia richiamata nel Certificato di Assicurazione la **Garanzia EVENTI NATURALI**, il massimale per la **Garanzia EVENTI NATURALI** per i danni provocati da grandine è ridotto a € 5.000,00 in caso di riparazioni effettuate tramite la Rete convenzionata o a € 4.000,00 in caso di riparazioni effettuate fuori Rete convenzionata.

Art. 3.4 – ROTTURA ACCIDENTALE DEI CRISTALLI DELL'AUTOVEICOLO

La Compagnia indennizza l'Assicurato, **nei limiti del Massimale di € 5.000,00 e alle condizioni previste dall'Assicurazione**, delle spese sostenute per sostituire o riparare i cristalli dell'Autoveicolo, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di Terzi, limitatamente al costo dei cristalli e alle spese sostenute per la loro riparazione o sostituzione. **Sono previste massimo 3 riparazioni e 1 sostituzione per Anno assicurativo, sono altresì esclusi dalla Garanzia la fanaleria e gli specchi retrovisori dell'Autoveicolo.**

La Garanzia viene richiamata nel Certificato di Assicurazione come **Garanzia ROTTURA CRISTALLI PLATINUM.**

Art. 3.4.1 - Garanzia ROTTURA CRISTALLI GOLD

Nel caso in cui sia richiamata nel Certificato di Assicurazione la **Garanzia ROTTURA CRISTALLI GOLD**, il Massimale per la **Garanzia ROTTURA CRISTALLI** è ridotto a € 1.000,00.

Art. 3.4.2 - Garanzia ROTTURA CRISTALLI SILVER

Nel caso in cui sia richiamata nel Certificato di Assicurazione la **Garanzia ROTTURA CRISTALLI SILVER**, il Massimale per la **Garanzia ROTTURA CRISTALLI** è ulteriormente ridotto a € 600,00.

Art. 3.5 – GARANZIE ACCESSORIE (operanti se ognuna è richiamata nel Certificato di Assicurazione)

Le GARANZIE ACCESSORIE comprendono le prestazioni indicate a partire dall'art. 3.5.1 fino all'art. 3.5.11.

La durata delle GARANZIE ACCESSORIE è indicata nel Certificato di Assicurazione.

Le GARANZIE ACCESSORIE sono prestate nei limiti dei Massimali e alle condizioni previste dall'Assicurazione.

Se viene richiamata nel Certificato di Assicurazione la GARANZIA ACCESSORIA PLUS, i Massimali delle seguenti GARANZIE ACCESSORIE si intendono raddoppiati.

Art. 3.5.1 – RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA

L'Assicurazione è operante per il ripristino o la sostituzione dei dispositivi di sicurezza, **conseguenti a Incidente stradale e non altrimenti indennizzabili**, delle cinture di sicurezza e degli airbag dell'Autoveicolo assicurato.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura.

Art. 3.5.2 – RICORSO TERZI E RISCHIO LOCATIVO

La Compagnia rimborsa l'Assicurato per le somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese per danneggiamenti cagionati alle cose di Terzi da Incendio, fulmine, Esplosione o Scoppio dell'Autoveicolo assicurato:

- a cose di Terzi, quando l'evento dannoso si sia verificato mentre l'Autoveicolo non è in circolazione ai sensi del decreto legislativo n. 209 del 07 settembre 2005.
- al locale condotto in locazione dall'Assicurato per il rimessaggio dell'Autoveicolo.

Art. 3.5.3 – DANNEGGIAMENTI ALL'AUTOVEICOLO CONSEGUENTI A FURTO O A RAPINA DI COSE NON ASSICURATE

La Compagnia indennizza, secondo i criteri e nei limiti previsti nella Garanzia FURTO, i danni subiti dal Veicolo a seguito di Furto o Rapina di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso.

Art. 3.5.4 – DANNI ALL'AUTOVEICOLO A CAUSA DEL TRASPORTO DI VITTIME DELLA STRADA

La Compagnia rimborsa all'Assicurato le spese sostenute per eliminare i danni causati all'interno dell'Autoveicolo assicurato dal trasporto occasionale di vittime di incidenti stradali.

Art. 3.5.5 – PERDITA DELLA TASSA DI PROPRIETÀ

La Compagnia rimborsa all'Assicurato la quota parte della tassa di proprietà non usufruita in conseguenza del Furto o della Rapina dell'Autoveicolo o della sua demolizione a seguito di danno risarcibile.

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

Art. 3.5.6 – SPESE DI DISSEQUESTRO

La Compagnia rimborsa all'Assicurato le spese di dissequestro, sostenute dall'Assicurato per il dissequestro e la restituzione dell'Autoveicolo sequestrato dall'Autorità a seguito di Incidente stradale.

Art. 3.5.7 – SPESE DI IMMATRICOLAZIONE. ANNOTAZIONE DELLA PERDITA DI POSSESSO. PROCURA A VENDERE.

In caso di Danno totale senza ritrovamento dell'Autoveicolo, la Compagnia rimborsa all'Assicurato:

- le spese sostenute per l'immatricolazione di un nuovo autoveicolo acquistato presso il Dealer venditore dell'Autoveicolo assicurato;
- le spese sostenute per ottenere l'annotazione della perdita di possesso sul certificato cronologico e sul certificato di proprietà; nonché
- le spese per la procura a vendere a favore della Compagnia.

Art. 3.5.8 – SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA

La Compagnia rimborsa all'Assicurato le spese di parcheggio e custodia, sostenute per il parcheggio o la custodia dell'Autoveicolo disposti dall'Autorità in caso di ritrovamento a seguito di Furto totale o Rapina.

Art. 3.5.9 - SPESE PER IL RIFACIMENTO DELLE CHIAVI DELL'AUTOVEICOLO

La Compagnia rimborsa all'Assicurato le spese per il rifacimento delle chiavi dell'Autoveicolo sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).

Art. 3.5.10 – GARANZIA EXTRA (valide per tutti i Veicoli)

Le Garanzie sono prestate nei limiti dei Massimali e alle condizioni previste dall'Assicurazione.

- Igienizzazione dell'Autoveicolo:**
In caso di Furto con ritrovamento dell'Autoveicolo, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per la igienizzazione e pulizia dell'abitacolo dell'Autoveicolo presso la Rete Convenzionata.
- Furto bagaglio:**
In caso di Furto totale o Rapina, senza ritrovamento dell'Autoveicolo, la Compagnia rimborsa all'Assicurato il valore del bagaglio o merce sottratta assieme all'Autoveicolo **(esclusi contanti)** non appartenenti a Terzi comprovati da regolare scontrino od altra prova di acquisto. **Il trasporto non deve essere a titolo oneroso e i beni devono essere custoditi all'interno del bagagliaio del veicolo, dotato di carrozzeria rigida con portiere chiuse a chiave e i vetri rialzati.**
- Perdita chiavi abitazione.**
In caso di Furto senza ritrovamento dell'Autoveicolo, la Compagnia rimborsa il costo di rifacimento delle chiavi e serrature dell'abitazione.
- Protezione patente:**
In caso di Furto senza ritrovamento dell'Autoveicolo o distruzione della patente per i casi di Danno totale coperti dall'Assicurazione, la Compagnia rimborsa il costo di rifacimento della patente.

Art. 3.5.11 - GARANZIE EXTRA (valide solo per Autoveicoli elettrici o Hybrid Plug-in.)

Le Garanzie sono prestate nei limiti dei Massimali e alle condizioni previste dall'Assicurazione.

- Furto cavo ricarica:**
In caso di Furto del cavo di ricarica, la Compagnia rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per il riacquisto di analogo cavo.
- Furto tessera di ricarica:**
In caso di Furto della tessera di ricarica (tessera emessa da provider di elettricità che consente al veicolo l'utilizzo delle stazioni di ricarica), la Compagnia rimborsa il costo di rifacimento della tessera ed i costi di ricarica sostenuti **nei 7 giorni successivi** per uso fraudolento della tessera da parte del ladro.

Art. 3.6 – GARANZIA URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI

- Danni all'Autoveicolo a causa di urto contro Animali selvatici**

La Compagnia, rimborsa i Danni all'Autoveicolo a causa di urto contro Animali selvatici avvenuto su strade asfaltate aperte al pubblico, **nei limiti del Valore Assicurato e alle condizioni previste dall'Assicurazione.**

Art. 3.7 – SINISTRO CON AUTOVEICOLO NON ASSICURATO

La Garanzia, **nei limiti dei Massimali e alle condizioni previste dall'Assicurazione**, copre:

- la riparazione dei danni diretti e materiali subiti dall'Autoveicolo assicurato **a seguito di collisione con un veicolo a motore identificato non assicurato;**

La Garanzia è operante a condizione che:

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

- l'Assicurato non abbia responsabilità totale nella causa del Sinistro e ne fornisca prova attraverso la presentazione del verbale o rapporto delle autorità di pubblica sicurezza e del "Modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente" (c.d. Modulo Blu) se compilato e firmato da entrambe le Parti;
- il Sinistro sia avvenuto in Italia;
- il veicolo del responsabile sia identificato e immatricolato in Italia;
- il Sinistro coinvolga esclusivamente 2 veicoli.

Nel caso sia richiamata nel Certificato di Assicurazione una delle Garanzie KASKO O COLLISIONE, la Garanzia SINISTRO CON VEICOLO NON ASSICURATO non è operante.

Art. 3.8 – SUPER PROTEZIONE

Qualora sia espressamente richiamato nel Certificato di Assicurazione il pacchetto Super Protezione, **esclusivamente per le riparazioni effettuate presso la Rete convenzionata**, il degrado d'uso non verrà applicato sui Danni parziali **fino a 48 mesi dalla data di immatricolazione dell'Autoveicolo assicurato (con il minimo, comunque, di 12 mesi dalla data di effetto dell'Assicurazione, qualora l'Assicurazione non sia un rinnovo), e comunque non oltre la durata dell'Assicurazione.** Il pacchetto Super Protezione non si applica a batterie, pneumatici, al motore e tutte le parti meccaniche dell'Autoveicolo soggette ad usura.

GARANZIE COMPLEMENTARI (operanti se ognuna è richiamata nel Certificato di assicurazione)

Art. 4 – BONUS FEDELTA' (operante se barrata la relativa casella)

In caso di Furto totale senza ritrovamento, la Compagnia, **nei limiti del Massimale e alle condizioni previste dall'Assicurazione**, rimborsa tutte le spese sostenute dall'Assicurato per la riparazione o l'acquisto di pezzi di ricambio relativi all'Autoveicolo assicurato sostenute nei 12 mesi antecedenti al Sinistro, **escluse soltanto quelle eventualmente già rimborsate dalla Compagnia a seguito di Sinistro.**

Sono rimborsabili soltanto le spese sostenute presso il Dealer che ha proposto l'Assicurazione, comprovate da fattura.

Art. 5 – GARANZIA KASKO (operante se barrata la relativa casella ed alternativa alla GARANZIA COLLISIONE)

La Compagnia, **nei limiti del Valore Assicurato e alle condizioni previste dall'Assicurazione**, indennizza i danni materiali e diretti subiti dall'Autoveicolo assicurato in conseguenza di scontro con un altro veicolo, nonché in conseguenza di urto contro ostacoli fissi o mobili, di ribaltamento o uscita di strada, verificatisi durante la circolazione in aree pubbliche o private **(la Garanzia è alternativa alle coperture assicurative previste dalla Garanzia COLLISIONE di cui al successivo art. 6).**

Laddove sia richiamata nel Certificato di Assicurazione la Garanzia **KASKO SOLO DANNO TOTALE**, la Garanzia è limitata a Sinistri che comportano un Danno totale **(la Garanzia è alternativa alle coperture assicurative previste dalla Garanzia COLLISIONE di cui al successivo art. 6).**

La durata di questa Garanzia è indicata nel Certificato di Assicurazione.

A questa Garanzia non si applica la GARANZIA VALORE A NUOVO (art. 7).

Art. 6 – GARANZIA COLLISIONE (operante se barrata la relativa casella alternativa alla GARANZIA KASKO)

La Compagnia, **nei limiti del Valore Assicurato e alle condizioni previste dall'Assicurazione**, i danni materiali e diretti subiti dall'Autoveicolo in conseguenza di scontro con un altro veicolo identificato **(la Garanzia è alternativa alle coperture assicurative previste dalla Garanzia COLLISIONE di cui al precedente art. 5).**

Laddove barrata la casella relativa alla Garanzia **COLLISIONE SOLO DANNO TOTALE** nel Certificato di Assicurazione, la Garanzia è limitata a Sinistri che comportano un Danno totale subiti dall'Autoveicolo in conseguenza di scontro con un altro veicolo identificato **(la Garanzia è alternativa alle coperture assicurative previste dalla Garanzia COLLISIONE di cui al precedente art. 5).**

La durata di questa Garanzia è indicata nel Certificato di Assicurazione.

A questa Garanzia non si applica la GARANZIA VALORE A NUOVO (art. 7).

Art. 7 – VALORE A NUOVO (operante se barrata la relativa casella)

In caso di Danno totale da Incendio e Furto, la Compagnia corrisponde l'Indennizzo in misura pari al Valore Assicurato senza

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

applicazione del deprezzamento previsto dall'art. 17.1.

Questa Garanzia è subordinata alla condizione che l'Assicurato riacquisti, presso lo stesso Dealer che aveva venduto l'Autoveicolo perduto o distrutto, un altro autoveicolo di valore uguale o superiore.

Nel caso sia indicata l'opzione Valore a nuovo Plus la Garanzia verrà applicata anche in caso di Danno totale da evento naturale (ad esclusione dei danni provocati dalla grandine), o da atto vandalico, senza applicazione del deprezzamento previsto dall'art. 17.1.

Restano applicabili gli eventuali Scoperti previsti dall'art. 11 e gli eventuali Limiti di Risarcimento previsti dall'art 12.

La durata di questa Garanzia è indicata nel Certificato di Assicurazione e non può essere superiore a 84 mesi dalla data di acquisto dell'Autoveicolo assicurato.

Art. 8 – RIACQUISTO SCOPERTO E FRANCHIGIA (operante se barrata la relativa casella)

In caso di riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata, con la Garanzia RIACQUISTO SCOPERTO E FRANCHIGIA vengono annullati gli Scoperti e le Franchigie previste delle Garanzie prescelte (ad eccezione delle Garanzie previste dagli artt. 3.3.1 Grandine, 5 KASKO e 6 COLLISIONE).

Art. 9 – GARANZIE PRINCIPALI CON EFFETTO DIFFERITO (operante se barrata la relativa casella)

Se l'Assicurato ha dichiarato nel Modulo di adesione che per il medesimo Autoveicolo è in vigore un'altra polizza per i Rischi di Incendio, Furto e Rapina, le GARANZIE PRINCIPALI avranno un periodo di Carenza pari al numero di mesi indicati nel Modulo stesso.

Qualora nell'altra polizza sottoscritta dal cliente, sia presente anche qualche Garanzia della presente Polizza per la quale non è operante l'effetto differito previsto dal presente articolo, tale Garanzia opererà a Secondo Rischio. Nel caso in cui si tratti della Garanzia CRISTALLI, non si terrà conto del limite per gli interventi di sostituzione previsto dall'art. 3.4.

Tuttavia, se la data di scadenza dell'altra polizza è antecedente di non oltre 10 giorni rispetto alla data di effetto della presente Assicurazione, le GARANZIE PRINCIPALI decorreranno a partire dalla data di scadenza dell'altra polizza. In caso di Sinistro, l'Assicurato è tenuto a fornire copia dell'altra polizza in vigore.

Qualora sia presente la Garanzia VALORE A NUOVO questa viene differita per la stessa durata.

Qualora i mesi di Carenza indicati nel Modulo di adesione siano pari ai mesi di durata della Polizza, la copertura si intende prestata con esclusione delle GARANZIE PRINCIPALI.

ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Art. 10 – DANNI ESCLUSI

La Compagnia non indennizza i danni causati all'Autoveicolo:

1. da atti di guerra, guerra straniera, guerra civile, atti di insurrezione, di occupazione militare, sommossa, atti di terrorismo;
2. da epidemia e da pandemia;
3. verificatisi in conseguenza di eruzioni vulcaniche, terremoti, nonché ogni altra calamità naturale che comporti la dichiarazione dello stato di calamità naturale e/o dello stato di emergenza da parte delle Autorità preposte ad esclusione degli Eventi Naturali indicati all'art. 3.3;
4. dall'appropriazione indebita;
5. da armi o dispositivi destinati a esplodere modificando la struttura del nucleo atomico o da qualsiasi combustibile nucleare, prodotto o rifiuto radioattivo o qualsiasi altra fonte di radiazioni ionizzanti di cui l'esercente di un impianto nucleare è esclusivamente responsabile;
6. da partecipazione a gare o competizioni sportive ed alle prove ufficiali e agli allenamenti relativi, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'A.C.I. e/o C.S.A.I.;
7. da aspirazione dell'acqua nel motore espressamente indicati da segnaletica stradale (fissa o mobile) e se non determinati da collisione;
8. conseguenti a difetto di manutenzione dell'eventuale impianto di refrigerazione e/o riscaldamento e/o

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

conservazione comunque intesa, in caso di Veicoli adibiti al trasporto di derrate alimentari a temperatura controllata;

9. da semplici bruciature, corti circuiti ed altri fenomeni elettrici non seguiti da Incendio;
10. da Incendio derivato da fonte di calore esterna all'Autoveicolo assicurato;
11. da attività illecite;
12. da urto contro un mezzo trainato e/o agganciato e/o trainante;
13. se l'Autoveicolo, al momento del Sinistro, non è abilitato alla circolazione secondo le norme vigenti;
14. da rigature, segnature, screpolature e simili danni ai cristalli dell'Autoveicolo;
15. causati intenzionalmente dell'Assicurato o con la sua complicità o derivanti da una colpa deliberata o determinato da negligenza, imprudenza od imperizia da parte sua e dei suoi familiari conviventi;

La Compagnia non indennizzerà l'Assicurato anche per i seguenti motivi:

16. spese sostenute in occasione della riparazione per apportare all'Autoveicolo assicurato modifiche, aggiunte o migliorie;
 17. danni causati alla merce trasportata dall'Autoveicolo assicurato;
- Oltre a quanto sopra previsto, la Compagnia, limitatamente alle sole Garanzie COLLISIONE e KASKO, non indennizza i danni:
18. provocati dal conducente in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti in violazione delle disposizioni del D.L. 30/4/1992 n. 285 (artt. 186, 186 bis e 187);
 19. provocati dal conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni vigenti, fatta eccezione per il caso di conducente con patente scaduta o in attesa di rilascio (avendo superato l'esame teorico e pratico) a condizione che la validità della stessa venga confermata entro 3 mesi dalla data del Sinistro;
 20. cagionati da cose o da animali trasportati sull'Autoveicolo;
 21. cagionati da operazioni di carico e scarico;
 22. subiti a causa di traino attivo o passivo di soccorso e di manovre a spinta;
 23. danni conseguenti a circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei Veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna o di montagna) o utilizzando il veicolo in modo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione;
 24. alle ruote (cerchioni, copertoni e camere d'aria) se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabili.

Art. 11 – SCOPERTI E FRANCHIGIE

La Compagnia effettua il pagamento dell'Indennizzo al netto dei seguenti Scoperti o Franchigie che restano a carico dell'Assicurato Scoperti o Franchigie che restano a carico dell'Assicurato:

- a. in caso di riacquisto presso il medesimo Dealer di altro autoveicolo di valore pari o superiore a quello perduto, o di riparazione effettuata presso la Rete convenzionata:
 - a.1 per la Garanzia FURTO E RAPINA (compreso il tentativo di Furto e i danneggiamenti di cui all'art. 3.5.3) sono applicate le seguenti Franchigie o Scoperti:
 - Franchigia di € 375,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 1, 2, 2bis e 3 (vedi art. 13);
 - Scoperto del 15% col minimo di € 475,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4;
 - Scoperto del 20% col minimo di € 475,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5;
 - a.2 per le Garanzie ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI, e URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI, viene applicato uno Scoperto del 15%:
 - A. col minimo di € 425,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di Valore Assicurato fino a € 40.000,00;
 - B. col minimo di € 625,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di Valore Assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
 - C. col minimo di € 1.125,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di Valore Assicurato superiore

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

a € 80.000,00;

In caso di danni da grandine la Franchigia si intende pari a € 800,00 e non può essere annullata dalla garanzia Riacquisto Franchigie e Scoperti di cui all'art.8. Qualora la riparazione avvenga presso un Fornitore Partner e quindi con la c.d. "tecnica a freddo" la Franchigia si riduce a € 500,00;

- a.3 per la Garanzia COLLISIONE: è applicata una Franchigia di € 625,00 per Sinistro;
 - a.4 per la Garanzia KASKO: è applicata uno Scoperto del 15% col minimo di € 625,00 per Sinistro;
 - a.5 la Franchigia di cui al punto a.3. e il minimo di cui al punto a.4., si intendono elevati a € 1.125,00 in caso Geb-Box risulti non funzionante per manomissione, dolo, colpa o negligenza dell'Assicurato.
- b. senza riacquisto presso il medesimo Dealer di altro Autoveicolo, o con riparazione non effettuata presso la Rete convenzionata:
- b.1 per la Garanzia FURTO E RAPINA (compreso il tentativo di Furto e i danneggiamenti di cui all'art. 3.5.3), sono applicate le seguenti Franchigie o Scoperti:
 - Scoperto del 10% col minimo di € 1.250,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province delle zone territoriali 1 e 2;
 - Scoperto del 15% col minimo di € 1.250,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 2bis e 3;
 - Scoperto del 20% col minimo di € 1.250,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 4;
 - Scoperto del 30% col minimo di € 1.250,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di proprietà di Assicurati residenti nelle province della zona territoriale 5;
 - b.2 per le Garanzie ATTI VANDALICI ED EVENTI SOCIOPOLITICI, EVENTI NATURALI (compresi i danni da grandine) ed URTO CONTRO ANIMALI SELVATICI: viene applicato uno Scoperto del 20%:
 - A. col minimo di € 1.250,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di Valore Assicurato fino a € 40.000,00;
 - B. col minimo di € 1.500,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di Valore Assicurato superiore a € 40.000,00 e inferiore a € 80.000,00;
 - C. col minimo di € 1.750,00 per Sinistro limitatamente agli Autoveicoli di Valore Assicurato superiore a € 80.000,00;
 - b.3 per la Garanzia COLLISIONE: è applicata una Franchigia di € 1.250,00 per Sinistro;
 - b.4 per la Garanzia KASKO: è applicata uno Scoperto del 20% col minimo di € 1.750,00 per Sinistro;
 - b.5 la Franchigia di cui al punto b.3. e il minimo di cui al punto b.4., si intendono raddoppiati in caso Geb-Box risulti non funzionante per manomissione, dolo, colpa o negligenza dell'Assicurato.
- c. per la Garanzia ROTTURA CRISTALLI:
- c.1 senza Franchigia limitatamente alle riparazioni effettuate presso Vetocar, Carglass o Doctor Glass o presso il Dealer laddove lo stesso fosse convenzionato per la sostituzione Cristalli con la Compagnia;
 - c.2 con Franchigia di € 350,00 per Sinistro per le altre riparazioni.
- d. In caso di Furto Totale per il quale emerga in denuncia che una o più chiavi erano custodite all'interno dell'Autoveicolo o qualora non siano consegnate alla Compagnia tutte le chiavi originariamente in dotazione dell'Autoveicolo a seguito di Furto totale, viene applicato uno Scoperto del 35% sul Danno liquidato a termini di polizza.
- e. Relativamente agli Autoveicoli dotati di Antifurto satellitare per i quali sia stata richiamata la casella "Antifurto satellitare" nel Certificato di Assicurazione, nel caso in cui l'impianto non sia effettivamente installato sull'Autoveicolo e lo stesso non sia attivato in caso di Autoveicolo incustodito, la Compagnia presta la Garanzia FURTO, effettuando il pagamento dell'Indennizzo con uno Scoperto del 35% che assorbe altri Scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

Viene concesso all'Assicurato un termine per l'installazione ed attivazione dell'Antifurto satellitare pari a 10 giorni lavorativi decorrenti dalla data di effetto della copertura assicurativa.

- f. Relativamente agli Autoveicoli dotati di Crimestop per i quali sia stata richiamata la casella "Crimestop/Blocca sterzo rinforzato" nel Certificato di Assicurazione, nel caso in cui l'Autoveicolo non risulti registrato presso il database internazionale di Crimestop, la Compagnia presta la Garanzia FURTO, effettuando il pagamento dell'Indennizzo con uno Scoperto ulteriore del 15% che si aggiunge agli altri Scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.
- g. Relativamente agli Autoveicoli dotati di Blocca Sterzo Rinforzato per i quali sia stata richiamata la casella "Crimestop/Blocca sterzo rinforzato" nel Certificato di Assicurazione, nel caso in cui non risulti che il Blocca Sterzo Rinforzato era attivato sull'Autoveicolo, la Compagnia presta la Garanzia FURTO, effettuando il pagamento dell'Indennizzo con uno Scoperto ulteriore del 15% che si aggiunge agli altri Scoperti eventualmente applicabili per lo stesso Sinistro.

Art. 12 – LIMITI DI RISARCIMENTO

Per ciascun Sinistro, la Compagnia presterà l'Indennizzo nei limiti dei seguenti Massimali, dedotte le Franchigie e Scoperti applicabili come indicati al precedente art. 11:

Articolo	Garanzia	Massimale
3.3.1	GRANDINE in caso di riparazioni effettuate tramite la Rete convenzionata	€ 5.000,00
3.3.1	GRANDINE in caso di riparazioni effettuate fuori Rete convenzionata	€ 4.000,00
3.4	ROTTURA CRISTALLI PLATINUM	€ 5.000,00
3.4.1	ROTTURA CRISTALLI GOLD	€ 1.000,00
3.4.2	ROTTURA CRISTALLI SILVER	€ 600,00
3.5.1	RIPRISTINO DEI DISPOSITIVI DI SICUREZZA	€ 2.000,00
3.5.2	RICORSO TERZI E RISCHIO LOCATIVO	€ 100.000,00
3.5.4	DANNI ALL'AUTOVEICOLO A CAUSA DEL TRASPORTO DI VITTIME DELLA STRADA	€ 260,00
3.5.5	PERDITA DELLA TASSA DI PROPRIETA'	€ 260,00
3.5.6	SPESE DI DISSEQUESTRO	€ 260,00
3.5.7	SPESE DI IMMATRICOLAZIONE. ANNOTAZIONE DELLA PERDITA DI POSSESSO. PROCURA A VENDERE.	€ 420,00
3.5.8	SPESE DI PARCHEGGIO E CUSTODIA	€ 260,00
3.5.9	SPESE PER IL RIFACIMENTO DELLE CHIAVI DELL'AUTOVEICOLO	€ 500,00
3.5.10	GARANZIA EXTRA Igienizzazione dell'Autoveicolo	€ 260,00
3.5.10	GARANZIA EXTRA Perdita chiavi abitazione	€ 260,00
3.5.10	GARANZIA EXTRA Protezione patente	€ 260,00
3.5.10	GARANZIA EXTRA Furto bagaglio	€ 1.000,00
3.5.11	GARANZIA EXTRA Furto cavo di ricarica	€ 260,00
3.5.11	GARANZIA EXTRA Furto tessera di ricarica	€ 260,00
3.7	SINISTRO CON AUTOVEICOLO NON ASSICURATO	€ 10.000,00
4	BONUS FEDELTA' (per Anno assicurativo)	€ 1.000,00

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

CALCOLO DEL PREMIO

Art. 13 – COME SI DETERMINA IL PREMIO

Il Premio di Assicurazione viene calcolato in base ai seguenti parametri:

1. provincia di residenza o sede legale del Proprietario dell'Autoveicolo, in relazione ai seguenti gruppi tariffari.

ZONA	PROVINCE per tutte le Garanzie eccetto COLLISIONE e KASKO
5	CE, FG, BT;
4	BA, BR, CZ, NA, RC, SA, TA;
3	AV, BN, CS, CT, KR, LE, ME, MI comune, MT, PA, PZ, RM comune, SR, TO comune e Prima Cerchia*, VV;
2bis	MI provincia, RM provincia, TO provincia (esclusa Prima Cerchia), BS, MB, PV;
2	AP, AQ, AT, CA, CH, CI, CR, EN, FE, GE, IM, IS, LO, NU, PE, SI, SU, TP;
1	Tutte le restanti province.

*Nella Prima Cintura di Torino rientrano i seguenti CAP: 10099, 10036, 10079, 10040, 10071, 10072, 10078, 10091, 10044, 10098, 10093, 10095, 10043, 10042, 10024, 10028, 10020, 10023, 10025.

ZONA	PROVINCE per le Garanzie COLLISIONE e KASKO
4	CA, CE, GE, NA, PO, RM;
3	AG, BA, BR, CL, CT, CZ, EN, FG, FI, KR, LT, ME, MI, MT, OR, NU, PA, PE, PT, RC, RG, RI, SR, SS, TA, TO, TP, VV;
2	Tutte le restanti province
1	BL, BZ, CN, CR, FE, GO, IM, MN, PD, PN, PS, RA, RO, SO, SP, SV, TN, TV, UD, VB, VC, VE, VI, VR.

2. marca dell'Autoveicolo;
3. tipo dell'Autoveicolo (venduto nuovo, venduto usato);
4. prezzo di acquisto indicato in fattura in caso di Autoveicolo nuovo o usato;
5. antifurto satellitare;
6. durata dell'Assicurazione, solo in anni interi per un minimo di 12 mesi.

Cosa devo fare in caso di Sinistro?

IN CASO DI SINISTRO

Art. 14 – A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro occorre rivolgersi alle seguenti CENTRALI OPERATIVE a disposizione di tutti gli Assicurati:

CENTRO ASSISTENZA CLIENTI ENABLIA – Via Roberto Bracco ,6, 20159 MILANO (Telefono +39 02 32065009; Numero verde 800124884 – contatti email: sinistri.automotive@enablia.eu) al quale devono essere denunciati **tutti i danni all'Autoveicolo assicurato**. Il servizio è attivo tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00, ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 13:00. Per qualsiasi altra informazione gli orari sono, tutti i giorni feriali, escluso il sabato, dalle 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle ore 17.30.

Il Centro Assistenza Clienti garantisce agli Assicurati:

- **Servizio di Consulenza on-line per ogni informazione** sui contenuti, le modalità e le procedure dei Programmi Assicurativi;
- **Servizio di Gestione del contratto di Assicurazione** per ogni comunicazione di variazione (variazione di dati anagrafici, sostituzione di autoveicolo o cambio di Residenza); questa comunicazione potrà essere effettuata anche per telefono. Il Centro Assistenza Clienti trasmetterà direttamente al domicilio dell'Assicurato le eventuali appendici contrattuali;
- **Servizio di Gestione dei Sinistri** per la gestione, la liquidazione e il pagamento dell'Indennizzo, con limitazione al minimo indispensabile delle incombenze burocratiche a carico dell'Assicurato. **Va ricordato che la Polizza prevede Indennizzi più favorevoli qualora la riparazione sia effettuata da una carrozzeria o da una autofficina convenzionata con la**

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

Compagnia.

È quindi opportuno, prima di effettuare una riparazione, contattare il CENTRO ASSISTENZA CLIENTI ENABLIA per avere l'indicazione del riparatore convenzionato più vicino.

VETROCAR, CARGLASS o DOCTOR GLASS In caso di rottura dei cristalli l'Assicurato che ha sottoscritto questa Garanzia e desidera servirsi del servizio potrà chiamare Vetrotcar al numero verde **800 008080** oppure Carglass al numero verde **800 360036** oppure Doctor Glass al numero verde **800 101010** (in tutti i casi evidenziando la convenzione Enablia) per conoscere l'indirizzo del centro Vetrotcar, Carglass o Doctor Glass più vicino e ottenere rapidamente la riparazione o la sostituzione dei cristalli.

Art. 15 – OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

In caso di Sinistro l'Assicurato, entro 3 giorni, deve:

- A. presentare tempestivamente – soltanto in caso di Danno da Furto, Incendio, atto vandalico o urto contro Animali selvatici – denuncia scritta all'Autorità competente (Carabinieri, Polizia, ecc.) indicando che l'Autoveicolo è assicurato con Net Insurance S.p.A. Qualora il danno riguardi solo alcune parti o Accessori dell'Autoveicolo (Danno parziale), è necessario che questi danni vengano dettagliatamente elencati nella denuncia;
- B. nel caso in cui l'Assicurato abbia richiesto l'effetto differito per le Garanzie PRINCIPALI secondo quanto indicato all'art. 9, è tenuto a fornire copia dell'altra polizza in vigore;
- C. chiamare il Centro Assistenza Clienti ENABLIA al numero +39 02 32065009 o Numero Verde 800 124884;
- D. fornire precisazioni riguardanti la data, il luogo, le cause e le modalità del fatto, gli eventuali testimoni, nonché il luogo dove si trova l'Autoveicolo.

In caso di Danno totale, l'Assicurato deve inviare, entro 2 giorni dalla denuncia telefonica, quanto segue:

1. originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti per i casi in cui è prescritta (v. precedente punto A);
2. copia della fattura di acquisto dell'Autoveicolo assicurato;
3. copia della carta di circolazione o del foglio di via, se disponibili;
4. tutte le chiavi di dotazione originale dell'Autoveicolo;
5. copia del codice fiscale e di un documento in corso di validità;
6. relativamente agli Autoveicoli dotati di impianto di Antifurto satellitare, è richiesta la copia del contratto unitamente alla dichiarazione che attesti che al momento del Sinistro il servizio era attivo.

L'originale della denuncia effettuata alle Autorità competenti deve essere inviato anche in caso di Danno parziale causato da uno degli eventi menzionati al precedente punto A.

In caso di Sinistro verificatosi all'estero l'Assicurato deve presentare la denuncia all'Autorità locale e, al suo rientro in Italia, deve ripresentare la denuncia presso le Autorità italiane competenti.

In caso di Danno, l'Assicurato si obbliga a rendere disponibile l'Autoveicolo per permettere alla Compagnia tutte le verifiche necessarie, anche tramite perizia in loco e/o perizia a distanza a discrezione della Compagnia, al fine di consentire una corretta gestione del Sinistro.

Nel caso di Danno parziale l'Assicurato non deve provvedere a far riparare l'Autoveicolo prima che il Danno sia stato accertato dalla Compagnia, salvo le riparazioni di Prima Urgenza.

Art. 16 – RECUPERO DEL VEICOLO RUBATO

In caso di recupero dell'Autoveicolo rubato, l'Assicurato deve darne immediato avviso al Centro Assistenza Clienti ENABLIA appena ne abbia avuto notizia e provvedere all'invio del verbale di ritrovamento redatto dalle Autorità competenti. L'Assicurato è tenuto a prestarsi per tutte le formalità relative al trapasso di proprietà dell'Autoveicolo mettendo a disposizione della Compagnia i documenti necessari ed agevolando le operazioni connesse.

Qualora invece l'Autoveicolo venga recuperato prima del pagamento dell'Indennizzo:

- se non è pervenuta alla Compagnia la proposta di riacquisto di un altro autoveicolo presso lo stesso Dealer, la Compagnia indennizzerà i Danni, eventualmente subiti dall'Autoveicolo in occasione del Sinistro, secondo quanto previsto dall'art. 17;
- se è già pervenuta alla Compagnia la proposta di riacquisto di un altro autoveicolo presso lo stesso Dealer, la Compagnia procederà alla liquidazione del Danno secondo quanto indicato all'art. 17.

Nel caso di mancato riacquisto di un altro autoveicolo l'Assicurato ha facoltà di chiedere, e la Compagnia di concedere,

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

entro un mese dall'avvenuto recupero, che l'Autoveicolo rimanga di sua proprietà, provvedendo in tal caso a rimborsare l'importo eventualmente riscosso a titolo di Indennizzo, dedotti i danni parziali.

Qual è la procedura per la valutazione del danno al momento del Sinistro?

CALCOLO DELL'INDENNIZZO

Art. 17 – COME SI DETERMINA L'INDENNIZZO

17.1 DANNO TOTALE.

Si ha Danno totale quando il Danno è pari o superiore al 75% del valore dell'Autoveicolo al momento del Sinistro.

In caso di riacquisto presso la Rete convenzionata, fino ai 12 mesi dalla decorrenza dell'Assicurazione, il Valore Assicurato è pari al valore dell'Autoveicolo al momento della stipula dell'Assicurazione. **Dopo i 12 mesi dalla decorrenza della Polizza, il Valore Assicurato è desumibile da "EUROTAX" di colore giallo, Sanguinetti Editore (sempre in caso di riacquisto presso la Rete convenzionata) con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro.**

In assenza di riacquisto presso la Rete convenzionata, il Valore Assicurato in qualsiasi momento è desumibile da "EUROTAX" di colore blu, Sanguinetti Editore con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro.

In assenza di valutazione EUROTAX, il valore è quello di mercato. Per ogni annualità successiva all'ultimo riportato su EUROTAX, la valutazione sarà il 10% inferiore dell'anno precedente, partendo dalla annualità di immatricolazione indicata su EUROTAX.

In ogni caso, la determinazione dell'ammontare del Danno viene eseguita in base al Valore Assicurato che rappresenta il Limite massimo di Indennizzo.

L'indennizzo relativo alla Garanzia VALORE A NUOVO viene calcolato nei termini indicati all'art. 7.

Qualora l'Autoveicolo abbia riportato un Danno pari o superiore al 75% del suo valore al momento del Sinistro, la Compagnia ha la facoltà di acquisire i diritti sul Relitto. La Compagnia provvederà a dare disposizioni all'Assicurato sulla eventuale documentazione da fornire per la gestione del Relitto.

17.2 DANNO PARZIALE.

Il costo delle riparazioni è determinato, per tutti i Autoveicoli, applicando sul prezzo delle parti sostituite il deprezzamento dovuto al degrado d'uso in relazione all'età e allo stato dell'Autoveicolo. Si definisce degrado d'uso il rapporto fra il valore commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro e il prezzo di listino a nuovo dello stesso riportato a 100.

Il valore commerciale dell'Autoveicolo al momento del Sinistro è desumibile dalla pubblicazione "EUROTAX" di colore giallo, Sanguinetti Editore (in caso di riparazione presso la Rete convenzionata) o "EUROTAX" di colore blu, Sanguinetti Editore (in caso di riparazione non presso Rete convenzionata), con riferimento al mese in cui è accaduto il Sinistro.

Non si terrà conto del degrado per le riparazioni effettuate presso la Rete convenzionata qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, non siano trascorsi i seguenti termini:

- **sei mesi per batterie, pneumatici, il motore e per tutte le parti meccaniche dell'Autoveicolo soggette ad usura;**
- **dodici mesi per le parti plastiche interne ed esterne, per l'apparato elettrico e gli apparati audiofonovisivi;**
- **due anni per tutte le altre parti.**

Il deprezzamento non si applica al costo della manodopera e dei cristalli. Le spese di smontaggio e montaggio originate dal Sinistro sono a carico della Compagnia. **Le spese per modificazioni o aggiunte apportate all'Autoveicolo in occasione della riparazione non sono indennizzabili.**

Art. 18 – COME SI LIQUIDA IL DANNO

A. DANNO TOTALE CON RIACQUISTO DI ALTRO AUTOVEICOLO.

In caso di Danno totale, la procedura prevede la sostituzione diretta, ad opera del Dealer, dell'Autoveicolo con altro autoveicolo di valore uguale o superiore a quello perduto o distrutto. L'eventuale valore superiore a quello perduto o

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

distrutto è sempre a carico dell'Assicurato.

Ciò comporta che la liquidazione venga effettuata direttamente tramite il Dealer che ha venduto l'Autoveicolo. Qualora non sia possibile recarsi presso il Dealer che ha venduto l'Autoveicolo, la Compagnia può indicare un Dealer alternativo appartenente alla Rete convenzionata per esercitare il riacquisto dell'Autoveicolo.

Per attivare questa procedura, l'Assicurato deve sottoscrivere l'ordine di acquisto di un altro autoveicolo unitamente all'apposito modulo fornitogli dal Dealer. Il Dealer deve controfirmare il suddetto modulo e deve inviarlo alla Compagnia insieme alla copia dell'ordine di acquisto del nuovo autoveicolo, del quale devono essere riportati: il modello, gli equipaggiamenti e gli Accessori installati e la data di commissione. **Entro 15 giorni dall'immatricolazione del nuovo autoveicolo, il Dealer e l'Assicurato sono tenuti a trasmettere alla Compagnia la copia della fattura e della carta di circolazione.** **L'Assicurato è tenuto a restituire l'importo liquidato qualora, entro 15 giorni dalla data dell'immatricolazione o di voltura se trattasi di Autoveicolo già immatricolato, la Compagnia non abbia ricevuto copia della carta di circolazione del nuovo autoveicolo e copia della relativa fattura.**

A questa documentazione, **devono essere allegati i seguenti certificati** (la cui spesa, sostenuta per ottenerli, è a carico della Compagnia ai sensi dell'art. 4 qualora sia prevista questa Garanzia):

- 1. Estratto Generale Cronologico con annotazione della perdita di possesso dell'Autoveicolo, o provvisoriamente la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;**
- 2. Certificato di proprietà dell'Autoveicolo, con annotazione della perdita di possesso o, provvisoriamente, la ricevuta dell'avvenuta richiesta del documento presso il Pubblico Registro Automobilistico;**
- 3. Procura a vendere a favore della Compagnia;**
- 4. Delega alla rottamazione, se richiesta dalla Compagnia;**
- 5. Dichiarazione sottoscritta dall'Assicurato indicante se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sull'Autoveicolo, ai fini del disposto del DPR 633/72;**
- 6. Relativamente agli Autoveicoli dotati di impianto di Antifurto satellitare, copia del contratto di installazione unitamente alla dichiarazione che attesta che al momento del Sinistro il servizio era attivo.**

In ogni caso l'Indennizzo verrà calcolato sulla base del valore di cui all'art. 17 decurtato dell'eventuale Scoperto di cui all'art. 11.

B. DANNO TOTALE SENZA RIACQUISTO DI ALTRO AUTOVEICOLO

Nel caso in cui l'Assicurato non voglia servirsi della procedura di sostituzione diretta dell'Autoveicolo, la Compagnia attiverà la normale procedura di liquidazione del Danno.

Per la liquidazione, oltre ai documenti di cui ai punti da 1 a 6 indicati al punto A che precede, **dovrà essere prodotta una dichiarazione in cui l'Assicurato comunica alla Compagnia la propria volontà di non riacquistare un nuovo autoveicolo.**

In ogni caso l'Indennizzo verrà calcolato sulla base del valore di cui all'art. 17 decurtato dell'eventuale Scoperto di cui all'art. 11.

C. DANNO PARZIALE

Non dovranno essere effettuate riparazioni dell'Autoveicolo, salvo quelle di Prima Urgenza (necessarie per portare l'Autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), **nei 10 giorni lavorativi successivi alla denuncia del Sinistro**, salvo preventivo consenso della Compagnia. **Trascorso il termine di 10 giorni, l'Assicurato ha facoltà di fare eseguire le riparazioni lasciando a disposizione della Compagnia i residui e le tracce del Sinistro (fotografie e pezzi sostituiti).** Nel caso in cui vengano effettuate riparazioni di Prima Urgenza dell'Autoveicolo (necessarie per portare l'Autoveicolo danneggiato nella rimessa o nell'officina), **l'Assicurato dovrà lasciare a disposizione della Compagnia i residui e le tracce del Sinistro.**

L'Assicurato è tenuto a fornire la prova, mediante idonea documentazione, dei danni subiti e del loro ammontare. In caso di riparazioni effettuate presso la Rete convenzionata, la liquidazione verrà effettuata dalla Compagnia direttamente alla stessa.

L'Assicurato, perciò, al momento del ritiro dell'Autoveicolo, pagherà direttamente alla Rete convenzionata il solo importo dello Scoperto o della Franchigia di cui all'art. 11 e del deprezzamento eventualmente applicabile ai sensi dell'art. 17 e rilascerà benestare per il pagamento dell'Indennizzo alla Rete convenzionata.

Condizioni di Assicurazione

CVT Scudo - Assicurazione Danni Auto



Polizza multirischi a protezione dei danni che può subire l'autoveicolo assicurato

D. TERMINI DI PAGAMENTO

In caso di Danno parziale, la liquidazione del Danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla data in cui la Compagnia sia in possesso dell'intera documentazione tecnica (perizia, ecc.) e giustificativa di spesa (ricevuta fiscale, fattura ecc.) e sia stato definito e concordato con chi ha effettuato le riparazioni l'ammontare del costo delle stesse.

In caso di Danno totale, la liquidazione del Danno verrà effettuata entro il termine massimo di 30 giorni dalla presentazione dell'atto di quietanza debitamente compilato e sottoscritto.

E. LIQUIDAZIONE DEL DANNO A MEZZO ARBITRATO

La determinazione dell'ammontare del Danno ha luogo mediante accordo tra le Parti, ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante Periti nominati rispettivamente dalla Compagnia, per il tramite del Contraente, e dall'Assicurato.

I Periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le loro decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle parti non procede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione risiede o ha sede legale l'Assicurato, ovvero da quello del luogo ove ha sede il Contraente che ha stipulato l'Assicurazione.

I Periti devono:

1. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, nonché verificare se l'Assicurato abbia adempiuto agli obblighi di cui all'art. 15;
2. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del Sinistro;
4. procedere alla stima del Danno e alla valutazione dell'Indennizzo sulla base delle norme contrattuali;
5. i risultati delle operazioni di cui ai precedenti punti 3) e 4) sono vincolanti.

Per le Parti le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo nonché di violazione di patti contrattuali, è impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del Danno.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono a carico della Compagnia e dell'Assicurato in parti uguali.

Art. 19 – RECLAMI

Se l'Assicurato intende sporgere un reclamo nei confronti della Compagnia riguardante il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri, può fare riferimento ai seguenti recapiti:

Alla Compagnia Net Insurance S.p.A.

Posta: NET INSURANCE S.p.A. - C.A. Ufficio Reclami – Via Giuseppe Antonio Guattani n. 4 - 00161 ROMA

PEC: ufficio.reclami@pec.netinsurance.it

Fax: +39 06 89326.570

I reclami devono contenere i seguenti elementi: nome, cognome e domicilio del reclamante, denominazione della Compagnia o dei soggetti di cui si lamenta l'operato, breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze utilizzando l'apposito modulo.

La Compagnia risponderà entro 45 giorni dal ricevimento del reclamo.

Informazioni ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati personali n. 679/2016

La Compagnia **Net Insurance S.p.A.** (più avanti, anche l'“Assicuratore”) con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 (più avanti, anche il “Regolamento”), ed in coerenza del principio di trasparenza e consapevolezza delle caratteristiche e modalità del trattamento dei dati, rende le presenti informazioni.

1) Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è la Compagnia **Net Insurance S.p.A.**, con sede legale in via Giuseppe Antonio Guattani, 4 – 00161 Roma, alla quale l'interessato, anche per il tramite del contraente, ha fornito i propri dati personali.

2) Tipologia e fonte dei dati

I dati personali trattati dalla Compagnia, a seconda della tipologia di polizza da lei sottoscritta, sono i dati personali Suoi, dei Suoi familiari, degli assicurati e di terzi beneficiari (ove applicabile) o aventi titolo sui beni assicurati, da Lei forniti nel corso del rapporto con il Titolare (sia nella fase di valutazione del rischio, sia nella successiva fase liquidativa).

Tali dati personali potranno includere, a titolo esemplificativo, dati identificativi, anagrafici e professionali, stato civile, informazioni finanziarie (inclusi i premi), dati bancari e dati relativi a documenti personali e qualsiasi altro beneficiario, nonché eventualmente dati giudiziari, quali dati idonei a rilevare provvedimenti giudiziari a Suo carico ovvero sanzioni dipendenti da reato o la sua qualità di indagato o imputato in processi penali.

Il mancato conferimento di tali dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/dei contratto/i di assicurazione.

Può accadere, inoltre, che nel corso della durata del/dei contratto/i che Lei intende sottoscrivere in data odierna ovvero di altri eventuali ulteriori contratti di assicurazione che dovesse sottoscrivere in seguito (di seguito anche “**il/i Contratto/i**”) al fine dell'esecuzione di specifiche operazioni, venga in possesso di categorie particolari di dati (quali, ad esempio, dati idonei a rivelare lo stato di salute). Per il trattamento di tali dati la legge richiede il Suo consenso da manifestarsi in modo esplicito e per iscritto. Il mancato conferimento del consenso per le categorie particolari di dati, essendo necessario e/o strumentale all'esecuzione dei servizi e delle prestazioni richieste potrebbe non rendere possibile l'esecuzione del/i Contratto/i.

3) Finalità e base giuridica del trattamento dei dati

Net Insurance tratterà i Suoi dati personali, ivi ricomprese categorie particolari di dati e dati giudiziari per le seguenti principali finalità:

- finalità connesse all'emissione del/i Contratto/i, finalità connesse all'esecuzione degli obblighi derivanti dal Contratto assunti dalla Compagnia (ad esempio gestione amministrativa del rapporto, gestione dei sinistri, gestione dei premi e di eventuali richieste di indennizzo). La base giuridica di tali attività di trattamento si riviene nella necessità di dare esecuzione e gestire il Contratto di cui Lei è parte o le misure precontrattuali adottate su Sua richiesta; per le sole categorie particolari di dati la base giuridica si individua nel Suo consenso;
- finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi (es. normativa Antiriciclaggio, prevenzione del terrorismo), da regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla Legge e da Organismi di Vigilanza e Controllo. La base giuridica è individuata dalla necessità di adempiere ad un obbligo legale cui la Compagnia è soggetta;
- finalità di prevenzione ed individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali ovvero difendere in fase stragiudiziale e giudiziale i diritti della Compagnia. La base giuridica si individua nel perseguimento del legittimo interesse della Compagnia alla prevenzione dei fenomeni di frode in materia assicurativa e nella tutela dei diritti dello stesso derivanti dalla legge o dai contratti di cui è parte.

Il conferimento dei dati personali ed il trattamento degli stessi da parte della Compagnia per le finalità di cui ai punti precedenti è necessario ed in mancanza della Compagnia non potrà dar seguito alla conclusione del Contratto o all'esecuzione di attività connesse alla sua esecuzione, ivi inclusa la liquidazione dei sinistri.

Inoltre, la Compagnia tratterà i suoi dati personali ad esclusione di quelli di natura particolare e giudiziari:

- previo consenso specifico, anche per finalità di marketing e/o profilazione, realizzate sia con modalità automatizzata (es. email, sms, fax) sia con modalità non automatizzate (es. posta ordinaria, telefono con operatore) di contatto, quali a mero titolo esemplificativo, ricerche di mercato, indagini statistiche, anche intese a rilevare la qualità dei servizi o i bisogni della clientela, invio di comunicazioni personalizzate su prodotti e servizi della Compagnia, anche sulla base delle Sue abitudini e dei Suoi

interessi. Il conferimento dei dati per tali finalità è del tutto facoltativo e la decisione di non concedere tali consensi non inficerà l'esecuzione del rapporto con la Compagnia, precludendole solo la possibilità di ricevere materiale commerciale e promozionale. La base giuridica di questi trattamenti si individua nel Suo consenso espresso.

4) Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli di natura particolare:

- a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate nel Regolamento;
- b) avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità suddette, e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e/o da altri soggetti in qualità di responsabili e/o autorizzati al trattamento.

5) Destinatari dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 3 - ad altri soggetti della filiera assicurativa, quali coassicuratori, riassicuratori, società di archiviazione, società di gestione dei sinistri, fiduciari peritali e legali, enti di controllo (IVASS, CONSAP, UIF, Banca d'Italia), Autorità Giudiziaria ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati personali è obbligatoria per legge o per la finalità di conclusione / esecuzione del contratto assicurativo.
- b) Inoltre, i dati personali possono essere comunicati, esclusivamente per le finalità di cui al punto 3, a Compagnie del Gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate,) ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- c) I dati personali potranno essere comunicati, ove necessario, a soggetti facenti parte della c.d. "catena assicurativa" e che operano in qualità di titolari autonomi del trattamento (in particolare canali di acquisizione di contratti di assicurazione e loro collaboratori, assicuratori, coassicuratori, fondi pensione, attuari, avvocati, medici, periti ed altri consulenti, strutture sanitarie, agenzie investigative, servi di spedizione etc.), banche e organismi associative consortili del settore assicurativo (ANIA e conseguentemente le imprese di assicurazioni ad essa associate), IVASS, UIF ed altre Autorità Pubbliche nonché persone, società, associazioni che svolgono servizi di assistenza e/o consulenza per Net Insurance (es. in materia contabile, amministrativa, finanziaria), società o soggetti che svolgono attività di controllo, revisione e certificazione delle attività poste in essere dalla Compagnia.

L'elenco dei soggetti cui i dati potranno essere comunicati o che agiscono in qualità di Responsabili del trattamento è disponibile, su richiesta, all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero presso la sede della Compagnia.

I dati non sono generalmente trasferiti fuori dall'unione europea; tuttavia, ove per specifiche esigenze connesse alla sede dei servizi resi dai fornitori, fosse necessario trasferire i dati verso Paese situati fuori dallo Spazio economico Europeo, anche in Paesi che non offrono protezione adeguata, Net Insurance si impegna a garantire livelli di tutela e salvaguardia anche di carattere contrattuale adeguati secondo le norme applicabili, ivi inclusa la stipulazione di clausole contrattuali tipo (si potrà richiedere al DPO/Responsabile per la protezione dei dati personali – all'indirizzo responsabileprotezionedati@netinsurance.it ovvero con lettera raccomandata indirizzata alla Compagnia – copia degli impegni assunti dai terzi nel contesto di tali clausole nonché l'elenco dei Paesi situati fuori dallo Spazio Economico Europeo dove sono trasferiti i dati).

6) Periodo di conservazione dei dati

L'Assicuratore, fatta salva la gestione di eventuale contenzioso e la vigente normativa fiscale e tributaria, è obbligato a conservare i dati personali:

- riguardo ai contratti assicurativi, per cinque anni dalla data in cui il contratto ha cessato di avere effetto e per cinque anni dalla data di eliminazione senza pagamento di indennizzo o del pagamento di tutti gli importi dovuti a titolo di risarcimento e di spese dirette (Art. 8 del Regolamento ISVAP n.27/2008);
- riguardo ad ogni altro documento / contratto, per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione (art. 2220 del Codice Civile).

7) Diritti dell'Interessato

7.1) Il Regolamento conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti in relazione ai dati personali comunicati, che potranno essere esercitati nei limiti e in conformità a quanto previsto dalla normativa:

- Diritto di accesso ai suoi dati personali (art. 15);
- Diritto di rettifica (art. 16);
- Diritto di cancellazione (diritto all'oblio) (art. 17);
- Diritto di limitazione di trattamento (art. 18);
- Diritto alla portabilità dei dati (art. 20);
- Diritto di opposizione (art. 21);



- Diritto di contattare il Responsabile della protezione dei dati (DPO) per tutte le questioni relative al trattamento dei suoi dati personali e all'esercizio dei diritti derivanti dal Regolamento. Il DPO può essere contattato come indicato nel successivo punto;

7.2) Per esercitare i diritti, può scrivere a:

NET INSURANCE S.p.A.

Responsabile Protezione Dati

Via Giuseppe Antonio Guattani, 4,

00161 Roma

ResponsabileProtezioneDati@netinsurance.it

ResponsabileProtezioneDati@pec.netinsurance.it

7.3) Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giudiziale, Lei ha il diritto di proporre reclamo all'Autorità a cui è demandato il controllo del rispetto del regolamento; per l'Italia: il Garante per la protezione nelle seguenti modalità:

- a) raccomandata A/R indirizzata a Garante per la protezione dei dati personali, Piazza Venezia, 11 - 00187 Roma
- b) messaggio di posta elettronica certificata indirizzata a protocollo@pec.gpdp.it.